IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LII - Serie IV - Vol. IX - Fasc. VI - Giugno 1927

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE.** - **Atti del S. P. PIO XI.** Brevi di indulgenze ed erezione della Primaria P. U. della Milizia di Maria Immacolata, p. 161. - **S. C. del Concilio.** *Mathelicen.* Circa la partecipazione del giubilato agli avventizi, p. 164. - **S. R. Rota.** *Westmonasterien.* Nullità di matrimonio (Marconi-O' Brien) per condizione contro l'indissolubilità, p. 167. — **CONSULTAZIONI.** Circa l'associazione funebre di ricoverati in manicomio, p. 172. — **QUESTIONI.** I. Circa l'assenza dal coro per infermità, p. 175. II. Circa il servizio all'altare di canonici presbiteri, p. 177. — **QUESITI MINORI.** (21-31), p. 179. — **NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.** I. Liquidazione degli assegni supplementari di congrua, p. 184. II. Cespiti inesegibili, p. 185. III. Cumulo di benefici curati, p. 187. — **CRONACA ECCLESIASTICA,** p. 187. **RECENSIONI,** p. 190.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

Indulgenze e facoltà concesse per gli ascritti alla Milizia di Maria Immacolata (1) [*Comm. O. M. F. Convent.*, 1927, p. 146].

Breve. — PIUS PP. XI. Ad perpetuam rei memoriam. - Pia Unio Militiae Mariae Immaculatae hac Alma in Urbe canonice est constituta in oratorio Conlegii Seraphici Fratrum Minorum Conventualium de Urbe, atque operum spiritualium laude iam adeo floret, ut iure singulare Pontificiae voluntatis pignus promereatur. Quapropter cum moderator eiusdem Sodalitatis enixis Nos precibus flagitaverit, ut eandem quibusdam privilegiis gratiisque spiritualibus ditare dignaremur, Nos optatis hisce annuendum ultro libenterque existimavimus. Quamobrem conlatis consiliis cum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali Poenitentiario Maiore, de Omnipotentis Dei misericordia et Beatorum eius Apostolorum Petri et Pauli auctoritate confisi, omnibus et singulis Christifidelibus qui ipsam Militiae Mariae Immaculatae Piam Unionem in posterum ingredientur, die primo eorum ingressus, si vere poenitentes et confessi Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumpserint, Plenariam: ac tam inscriptis, quam in posterum inscribendis enunciata in Unione sodalibus in cuiuslibet eorum mortis articulo, si vere poenitentes et confessi ac Sacra Communione refecti, vel, quatenus id agere nequiverint, nomen Jesu ore, si potuerint, sin minus corde devote invocaverint et mortem tamquam peccati stipendium patienter susceperint,

(1) Ha sede primaria in Roma, via S. Teodoro 46; il suo scopo principale è la conversione dei peccatori specialmente dei *frammassoni*. Le condizioni sono l'offerta alla Vergine di sè stesso come strumento per procurare tale conversione; portare la medaglia della Associazione. Collettivamente s'adopera pel trionfo di tutte le tendenze più onorifiche per la Vergine; individualmente raccomanda l'imitazione delle virtù di Maria, e la cooperazione ai fini e alle opere dell'Associazione secondo lo zelo dei singoli.

etiam Plenariam; praeterea iisdem nunc et in posterum similiter eandem in Unionem adlectis sociis, si pariter admissorum exomologesi sacramentali expiati et caelestibus epulis refecti, singulis annis, die festo Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis, et semel in mense die ad cuiusque libitum eligendo, propriam Unionis ecclesiam sive sacellum, si exstet, secus publicum quodvis templum visitent, ibique pro Christianorum principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione, ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant, quo die iniuncta pietatis opera impleant, pariter Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Item Piae Unionis ipsius praesentibus ac futuris sociis quoties quamlibet ex sequentibus precibus sive invocationibus: 1) *O Maria sine labe concepta, ora pro nobis, qui ad te recurrimus, et pro omnibus, qui ad te recurrunt, et praesertim pro massonibus et commendatis tibi.* 2) *Dignare me, laudare te, Virgo Sacrata. Da mihi virtutem contra hostes tuos.* 3) *Santissima Vergine e Madre di Dio, Maria, io benchè indegnissimo di essere vostro servo, mosso nondimeno dalla mirabile vostra pietà e dal desiderio di servirvi, vi eleggo oggi, in presenza dell'Angelo mio custode e di tutta la corte celeste, per mia Signora, Avvocata e Madre e fermamente propongo di volervi sempre servire e di fare quanto potrò, perchè da altri ancora siate amata e servita. Vi supplico, dunque, Madre pietosissima, pel Sangue del vostro Figliuolo sparso per me, che mi riceviate nel numero degli altri vostri devoti per vostro servo perpetuo. Assistetemi in tutte le mie azioni ed impetratemi grazia che talmente mi porti nei miei pensieri, parole ed opere, che non abbia mai ad offendere gli occhi vostri purissimi e del vostro divin Figliuolo. Ricordatevi di me e non mi abbandonate nell'ora della morte. Amen,* quocumque idiomate, dummodo versio sit fidelis, recitaverint, toties iis de poenalium dierum numero in forma Ecclesiae consueta Trecentos expungimus; illis vero sodalibus, qui in Consociationis a Moderatore benedicto nomismate sumendo Virginem Beatissimam oratiuncula *Salve virgo Immaculata* contrito saltem corde salutaverint, Centum dierum Indulgentiam, semel in die lucrandam, concedimus; itemque Centum dierum Indulgentiam pro quolibet zeli actu in salutem animarum et praesertim ad massonum conversionem obtinendam, iuxta sodalitatis fines, peracto, memoratis Piae Unionis sodalibus largimur. Sacerdotibus autem, qui sint Sodalitati ipsi adscripti atque in propagandam Unionem eandem impendant operam, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus benedicendi, unico Crucis signo, de consensu Ordinarii loci in quo facultas exercetur, Coronas eisque applicandi Indulgentiam partialem quingentorum dierum toties a Christifidelibus lucrandam, quoties, aliquam ex eisdem Coronis manu

gerentes Orationes Dominicam vel Angelicam Salutationem devote recitaverint, dummodo tamen Coronae ita benedicendae iuxta typum Coronarum sacratissimi Rosarii Beatae Mariae Virginis confectae sint; itemque facultatem damus benedicendi, dummodo ad excipiendas sacramentales confessiones sint adprobati, extra Urbem, privatim quandocumque, publice vero tempore tantummodo adventus, quadragesimae, spiritualium Exercitiorum ac sanctarum Missionum, quo sacras Conciones habebunt, Coronas, Rosaria, Cruces, Crucifixos, parvas ex metallo statuas et sacra nomismata eisque applicandi Indulgentias, quae in *Actis Apostolicae Sedis* sub die XVII m. Februarii an. MCMXXII descriptae habentur; nec non similiter adnectendi coronis precatoriis Indulgentias a Sancta Birgitta nuncupatas; pariterque benedicendi Crucifixos, ex metallo aliave solida materia confectos, eisque Plenariam Indulgentiam adnectendi, a quocumque Christifideli lucrandam qui in mortis articulo constitutus, aliquem ex huiusmodi Crucifixis, etiamsi ad eum non pertineat, osculatus fuerit vel quomodocumque tetigerit, dummodo confessus ac Sacra Communione refectus, vel, si id facere nequiverit, saltem corde contritus sanctissimum Iesu nomen ore, si potuerit, sin minus corde devote invocaverit, et mortem tamquam peccati stipendium de manu Domini patienter susceperit. Denique presbyteris eisdem Indultum quoque concedimus personale altaris privilegiati quater in hebdomada, dummodo ipsi iam simile Indultum pro alia die non obtinuerint. Contrariis non obstantibus quibuslibet. Haec statuimus, decernentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces semper exstare ac permanere, suosque plenos atque integros effectus sortiri atque obtinere ipsique Piae Unionis Sodalicio nunc et in posterum amplissime suffragari; sicque rite iudicandum esse ac definiendum, irritumque ex nunc atque inane fieri, si quidquam secus, super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit. Volumus autem ut praesentium Litterarum exemplis, etiam impressis, manu alicuius Notarii subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate vel officio constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XVIII m. Decembris an. MCMXXVI, Pontificatus Nostri quinto.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

Si erige in Primaria la suddetta Pia Unione [ivi, p. 148].

Breve. — PIUS PP. XI. Ad Perpetuam rei memoriam. - Die XVIII m. Decembris praeteriti anno MCMXXVI per Litteras Apostolicas Nostras, Piscatoris anulo obsignatas, Indulgentiis, privilegiis, facultatibus quibusdam donavimus Piam Unionem Urbanam *Militiae Mariae Immacu-*

latae, quae in sacello Conlegii Seraphici Fratrum Minorum Conventualium de Urbe canonice erecta est. Nunc autem edocet Nos Procurator Generalis memorati Ordinis Fratrum Minorum Conventualium Piam praedictam Unionem iam, Deo favente, extra Urbem atque Italiam brevi tempore dilatatam esse, proindeque enixis verbis Nos rogat, ut Unionem eandem in Primariam erigere dignemur, ut ipsa ceteras fidelium Uniones, quae iam pluribus in locis sub eodem titulo eodemque cum proposito reperiuntur, sibi aggregare queat. Nos autem, audito etiam Sanctae Romanae Ecclesiat Cardinali Congregationis pro Concilii Tridentini decretis interpretandis Praefecto, piis hisce supplicationibus adnuendum existimavimus. Quapropter praesentium Litterarum tenore, Apostolica Nostra auctoritate, perpetuumque in modum Piam Unionem *Militiae Mariae Immaculatae*, iam pridem hac in Urbe Alma Nostra institutam, ad Primariae dignitatem ubique terrarum evehimus; ipsiusque Primariae Unionis moderatoribus praesentibus ac futuris ad Codicis Canonici normam impertimur rite sibi aggregandi facultatem omnes et singulas pias Uniones, quae sub eodem titulo eodemque cum proposito ubique terrarum erectae vel in posterum erigendae sint; cum illisque communicandi indulgentias omnes et spirituales gratias ab Apostolica Sede Primariae eidem concessas sive concedendas, dummodo cum aliis communicari queant. Haec statuimus, decernentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces semper existere ac permanere, suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere, ipsique Unioni Urbanae *Militiae Mariae Immaculatae*, sic in Primariam per Nos erectae, nunc et in posterum amplissime suffragari; sicque rite iudicandum esse ac definiendum, irritumque ex nunc et inane fieri si quidquam secus super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis ceterisque in contrarium facientibus quibuslibet.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XXIII m. Aprilis a. MCMXXVII, Pontificatus Nostri sexto.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

Sacra Congregazione del Concilio.

Se al giubilato spettino i lucri avventizi.

Mathelicen. — *Iubilationis.* 14 novembris 1925. - Il can. S. B. ottenuto l'indulto di giubilazione da questa S. C., pretese di essere ammesso anche alla partecipazione degli emolumenti provenienti dai funerali e anniversari incerti e straordinari; ma il Capitolo col fatto e in scritto glie li negò, qualora in realtà non vi intervenisse, adducendo queste ragioni: 1) perchè le vigenti costituzioni capitolari, mentre concedono

al giubilato il diritto di partecipare alle distribuzioni e fallenze, per nulla fanno cenno degli incerti dei funerali; 2) perchè è contro la consuetudine: nifatti l'ultimo giubilato ora defunto, percepiva l'emolumento solo se interveniva ai funeri e mai ebbe a fare alcuna richiesta in contrario. Non acquietandosi il canonico, il Vescovo deferì la vertenza alla S. C. del Concilio. Propostosi dunque nella plenaria del 14 novembre 1925 il dubbio: *Utrum can. S. B. ius habeat etiam ad emolumenta incerta et adventitia, in casu*; gli E.mi Padri risposero: *Affirmative* la quale risoluzione fu approvata dal S. Padre il 16 successivo.

Eccone le principali ragioni:

La giurisprudenza anteriore al Codice fu incerta e ondeggiante in proposito, e anche le decisioni della S. C. del Concilio in questo caso più volte ripresentatosi non furono uniformi. Tutti invero ammettevano che il giubilato, oltre le distribuzioni quotidiane abbia diritto anche alle *inter praesentes*. Ma la determinazione di questo concetto fu sempre vaga. Invero se si prende questa parola, *inter praesentes*, come suona, per distinguerla dagli assenti, si riferirà alla presenza materiale: e in tal senso alcuni scrittori insegnavano che anche le *fallenze*, pur provenienti dalle distribuzioni quotidiane, non si dovevano p. es. agli indultati, o scusati dal coro, anche quali vengono enumerati dal c. 420, perchè ritenevano che le fallenze fossero *inter praesentes*, spettassero cioè ai *physice interessentes*, esclusi anche i « *ficte* praesentes ». Nella prassi però invalse di opporre le *inter praesentes* alle *quotidianae*, nelle quali rientravano anche le fallenze provenienti dalle distribuzioni quotidiane; derivando cioè la ragione di differenza dal vedere se contenevansi, o no, nel *consuetus ordo divini officii*: e si dissero perciò *quotidiane* le distribuzioni e fallenze spettanti alla presenza o assenza agli uffici ordinarii, cui i canonici son tenuti *vi praebendae*; *inter praesentes* quelle costituite come premio a chi intervenisse alle altre funzioni sebbene non tenuti *vi praebendae*. E seguitando a specializzare, poichè tali funzioni, altre sono *fisse*, stabilite cioè per legato o pia fondazione, come gli anniversari fissi e certe feste, e come tali si sogliono indicare già nel calendario capitolare; mentre altre sono eventuali e *incerte*, dipendenti p. es. da funebri associazioni, esequie, messe e celebrazioni avventizie a seconda della volontà dei donatori, e quindi non si possono indicare nel calendario, nacque diversità d'opinione anche fra i sostenitori di questo secondo significato della voce *inter praesentes*, restringendosi da alcuno alle fisse, estendendosi dagli altri alle avventizie. La S. C. del Concilio seguì a volte la più larga, a volte la più stretta spiegazione di questa parola; per lo più si limitò, nei singoli casi, a esaminare la volontà del fondatore o donatore, per dedurre da essa se gli assenti, e in specie i giubilati, dovessero ammettersi o escludersi da tale partecipa-

zione. Con l'andare del tempo propendette però sempre più verso l'ammissione: e ne sono testimonio eloquente le note disposizioni sui capitolari richiamati alle armi durante la guerra. Anche la S. C. dei Riti ne approfittò pel noto decreto del 25 maggio 1909 con cui attribuì ogni sorta di *falle*, anche da *inter praesentes* per avventizi, ai canonici occupati nei processi di beatificazione. (Cfr. S. C. C. Aquipenden. *Indulti*, 18 mart.-1 apr. 17199; Reatin. *Iubilationis* 28 apr.-12 maii 1770; Lucan. 30 ian. 1858; Parentin, 20 ian. 1906; Minoricen. *Distrib.* 15 ian. 1921).

Il Codice sembra che abbia sancito questa evoluzione, nel c. 422, § 2, dove senza definire le *inter praesentes*, dichiara « nisi obstet *fondatorum* aut *oblatorum* expressa voluntas ». È chiaro che *fundatorum* (cfr. c. 1544, § 1), si riferisce alle *inter praesentes* fisse; *oblatorum* alle *inter praesentes avventizie*, come fu espressamente osservato nella citata Minoricen. Ove, infatti, secondo la prima delle tre teorie accennate il Codice avesse ristretto le *inter praesentes* alle *fallenze* delle distribuzioni quotidiane, sarebbe stato inutile aggiungere quella clausola, poichè le quotidiane vengono *vi praebendae*, non *vi fundationis* aut *oblationis*. Anche la seconda, che esclude dalle *inter praesentes* le funzioni avventizie, viene eliminata dalla esplicita menzione degli *oblatores*. Dunque rimane, a mente del Codice, la terza più benigna, e ormai usuale accezione delle ma anche le fallenze del principio ormai indiscusso, della loro simultanea correlatività: chi ha diritto alle distribuzioni lo ha anche alle fallenze; e viceversa non si lucrano le fallenze se non si ha diritto alle distribuzioni: insomma le fallenze di qualsiasi genere seguono le distribuzioni del genere relativo, *iure accrescendi*.

Applicando il diritto al caso era logica la risposta affermativa: tanto logica, che i canonici stessi di Matelica hanno posto l'estremo rifugio nella clausola finale del c. 422, § 2, « nisi obstent ecclesiae statuta aut consuetudo ». Ma già dalla fattispecie il lettore ha capito che il primo rifugio è inutile: « le vigenti costituzioni per nulla fanno cenno »: dunque non si oppongono: anzi « qui tacet consentire videtur »! Anche per la consuetudine non si adduce che un unico caso, e tutti sanno che una rondine non fa primavera.

Potrebbe solo opporsi, nei singoli casi, la *espressa* volontà dei fondatori e oblatori; ma questa, appunto perchè si richiede « expressa » non deve presumersi dalla sola qualità di avventizi.

Giova dunque concludere che se si vuol ritenere la *materiale* significazione della parola « inter praesentes », ora deve restringersi ai soli casi in cui le costituzioni, la consuetudine legittimamente provata, la volontà espressa dei fondatori e dei donatori, escluda positivamente dalla partecipazione chi non interviene corporalmente, « solis physice et realiter praesentibus ».

Sacra Romana Rota.

Si dichiara nullo un matrimonio per condizione contraria al « bonum sacramenti », cioè all'indissolubilità. [*A. A. S.* XIX, p. 217].

Westmonasterien. — *Nullitatis matrimonii,* 11 aprile 1927. - Trattasi del matrimonio contratto nella chiesa protestante di S. Giorgio a Londra il 16 marzo 1905 fra il celeberrimo senatore Guglielmo Marconi e la signora Beatrice O'Brien anglicana. Esso venne già divorziato dal tribunale di Fiume il 12 febbraio 1924, dopo di che, proponendosi il Marconi di sposare una cattolica, venne sottoposto alla Curia metropolitana di Westminster per ottenere la dichiarazione di nullità a motivo della condizione di dissolubilità posta fra gli sposi prima di contrarlo. La Curia, istituito il processo, dichiarò la nullità con sentenza del 27 ottobre 1926; e quindi, su doveroso appello del difensore del Vincolo, la causa venne sollecitamente spedita in Rota, dinanzi al turno Grazioli-Parrillo-Solieri. Anche qui la sentenza fu favorevole, poichè in data 11 aprile 19927 al dubbio: « An constet de nullitate matrimonii in casu » fu risposto: « *Affirmative* seu constare de nullitate ».

Eccone in breve le ragioni, esposte nella sentenza, pubblicata in data 30 aprile:

In diritto. - Il can. 1081, pone il principio indiscutibile che « Matri- « monium facit partium consensus inter personas iure habiles legitime « manifestatus, qui nulla humana potestate suppleri potest ». Il consenso matrimoniale ha per *oggetto* lo « ius in corpus, *perpetuum* et exclusivum, in ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem »; qualunque modifica che si induca in questo oggetto, distrugge quindi evidentemente il matrimonio, distruggendo il consenso. Perciò al can. 1086, § 2, espressamente dichiara: « Si alterutra vel utraque pars « positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum, aut omne ius « ad coniugalem actum, vel essentialem aliquam matrimonii proprieta- « tem invalide contrahit ». *Sotto questo rispetto* son dunque messi dal canone in un medesimo piano l'esclusione del matrimonio, come l'esclusione di uno dei tre *bona sacramenti*: « bonum prolis, bonum *fidei,* bonum sacramenti », consistente il primo, nel diritto della prole futura, il secondo nel diritto e dovere della unità, il terzo nel diritto e dovere della indissolubilità: perciò il Codice al can. 1013 fa di queste due ultime, l'unità e l'indissolubilità delle qualità *essenziali* al matrimonio, e sono appunto queste ricordate al § 2 del c. 1086.

Sicchè, per fermarci al caso nostro, non può sussistere il matrimonio ove anche uno solo dei contraenti venga a contrarlo con l'intenzione però di escludere l'indissolubilità, cioè di non obbligarsi alla indis-

solubilità, riservandosi di troncare il matrimonio a un dato tempo o in una data eventualità; appunto perchè l'oggetto così modificato, non è più l'oggetto del consenso matrimoniale. Ben dice il D'Annibale: (*Summ.*, II, n. 412). « Quid est contrahere nisi obligationem inire? « Itaque et is qui contrahere non vult, et is qui non vult obligari non « contrahit, non obligatur, sed decipit ». Pertanto qual si sia la formola adibita a esprimere esteriormente il consenso, se il consenso interno esclude l'*obbligazione* sia al matrimonio, sia al suo fine primario, sia a una sua proprietà essenziale, non c'è matrimonio valido.

Abbiamo sottolineato la parola *obbligazione*: infatti v'è chiara differenza tra l'accettare l'obbligazione e il proposito di adempirla; si potrebbe dunque accettarla e proporsi insieme di violarla: nel qual caso, poichè il consenso ha per oggetto unicamente l'obbligazione, il matrimonio certo varrebbe. Perciò è molto difficile la prova della *intenzione* contraria all'obbligazione, poichè ordinariamente non si riesce a dimostrare altro che il proposito contrario all'*adempimento*; e nel dubbio, atteso il favore che gode in diritto il vincolo matrimoniale (c. 1014), così deve presumersi.

Vi è però una manifesta eccezione circa l'indissolubilità, poichè questa essenzialmente consiste nel *proposito* di non divorziare: quindi qui l'obbligazione resta esclusa senz'altro dalla volontà o riserva di non adempirla. È manifestamente impossibile accettare l'obbligazione di non divorziare per tutta la vita e proporsi o riservarsi di divorziare in un dato caso. Il che non avviene per gli altri due beni, potendo purtroppo un coniuge obbligarsi a non avere altro coniuge che il presente e insieme proporsi di allacciare o continuare relazioni adulterine con altre; oppure accettare senz'altro l'obbligo della prole nascitura, e pure proporsi di peccar sempre nell'uso del matrimonio, ecc. Profondamente osserva qui s. Tommaso: « Indissolubilitas quam sacramentum importat, « pertinet ad ipsum matrimonium *secundum* se; quia ex hoc ipso quod « per pactionem coniugalem sui potestatem sibi invicem *in perpetuum* « coniuges tradunt, sequitur quod separari nequeant; et inde est quod « matrimonium *numquam* invenitur sine inseparabilitate, invenitur « autem sine fide et prole, quia esse rei non pendet ab eius usu ». Ma è meglio riportare tutto il tratto magistrale, che illustra sì vivamente quando abbiam detto. Trovasi nella *Summ. Theolog. Supplem.*, qu. 49, art. 3, ove l'Angelico si domanda: « utrum sacramentum sit principa- « lius inter matrimonii bona », e risponde: « Aliquid dicitur in re aliqua « principalius altero duobus modis aut quia est *essentialius*, aut quia « dignius... Si autem dicatur principalius, quia *essentialius*, sic distin- « guendum est, quia fides et proles possunt dupliciter considerari: uno « modo in se ipsis, et sic pertinent ad *usum* matrimonii, per quem et

« proles producitur et pactio coniugalis servatur » (È il proposito distinto dall'obbligazione). « Sed indissolubilitas, quam sacramentum im- « portat, pertinet ad ipsum matrimonium secundum se; quia ex hoc « ipso quod per pactionem coniugalem sui potestatem sibi invicem in « perpetuum coniuges tradunt, sequitur quo separari nequeunt, et inde « est quod matrimonium nunquam invenitur sine inseparabilitate; inve- « nitur autem sine fide et prole, quia esse rei » (l'obbligazione) « non « pendet ab eius usu » (compimento). « Et secundum hoc sacramentum « *essentialius* est in matrimonio quam fides et proles » (cioè spetta sempre alla obbligazione). « Alio modo possunt considerari fides et « proles secundum quod sunt in suis principiis, ut pro prole accipiatur « intentio prolis, et pro fide debitum servandi fidem » (l'obbligazione stessa)... « et sic accipiendo fidem et prolem, constat quod proles est essentialissimum in matrimonium et secundo fides et tertio sacra- « mentum ».

Dunque, qualora si dimostri che alcuno è andato al matrimonio col proposito, o riservandosi, di troncarlo o considerarlo non avvenuto o cessato in una data evenienza, senz'altro consta che non c'è matrimonio.

Questo, si noti bene, avviene a norma del c. 1086, § 2, per cui basta che anche una sola parte sia andata al matrimonio con tale intenzione, anche senza manifestarla all'altro contraente, o senza farsene una vera condizione: basta infatti che « positivo voluntatis actu » l'abbia esclusa. Molto più ciò avviene, se si verifica anche la *condizione* nei termini del c. 1092, cioè se del mantenimento di questo proposito (nel caso dell'indissolubilità) o se dell'esclusione dell'obbligo della prole, o dell'unità si sia fatto, anche da sè solo una condizione del consentire o no: « do il mio consenso, se si esclude la prole: altrimenti non lo do »; e più ancora chiaramente quando questa condizione sia manifestata all'altra parte, specialmente se esigendone l'accettazione con una vera « mentio et repromissio ». « Conditio semel apposita et non revocata,... si de futuro *contra matrimonii substantiam*, illud reddit invalidum ».

In fatto è stato lucidamente provato che il matrimonio fu fatto da ambe le parti col proposito di divorziare se non fosse stato felice; anzi che senza questo proposito non si sarebbe fatto, almeno da parte della sposa; che pose allo sposo, accettante, questo patto.

Le cose andarono così: Il Marconi si invaghì della O'Brien alla fine del 1903 avendola incontrata nell'isola Brownsea Dorset, e subito la chiese in sposa. Essa non accettò allora « perchè non sentiva — così dice — di amarlo abbastanza »; ma più tardi, insistendo egli, si fidanzarono. Durante il fidanzamento più volte egli s'accorse che la giovane non gli era molto affezionata, e anch'essa gli confessò che non si sen-

tiva abbastanza sicura dei suoi sentimenti. Inoltre la famiglia di lei vedeva poco di buon occhio la relazione della figlia con uno straniero, e per giunta battezzato nella Chiesa cattolica, benchè, dalla madre protestante, allevato nel protestantesimo. Non si capisce bene da chi per primo sia partita l'idea di divorziare nel caso che il matrimonio non fosse riuscito felice. Certo, attesi i princípi e la prassi dell'anglicanismo attuale l'idea doveva essere familiare a entrambi, e dominante nella famiglia della sposa, tanto più che anche altri matrimonii di famiglia erano assai male riusciti. Quel che è sicuro è che da ultimo il Marconi — come dice la sposa — « dovette assicurare la madre della sposa che in caso di contrasto avrebbe acceduto al divorzio », e solo così riuscì, a stento, a ottenere il consenso della madre a tal matrimonio. « Sua madre — così il Marconi — pensava che se noi facevamo un matrimonio indissolubile com'è nella Chiesa cattolica, non avrebbe consentito a questo matrimonio ». Così « Io dichiarai alla sposa che nella triste eventualità che il matrimonio non riuscisse felice, si sarebbe potuto ricorrere a un processo di divorzio ». « Sicchè il matrimonio fu contratto con questa convenzione o reciproca intesa ». La quale intesa, conclude la sposa « fu anche da me accettata ». Ed è chiaro che tale intesa non fu cosa vaga, ma ben precisa e determinata, « trattandosi di un italiano, battezzato cattolicamente, e che quindi poteva esser contrario al divorzio: tant'è vero che mia madre non ha preteso una analoga *dichiarazione* dai fidanzati delle altre mie sorelle, appunto perchè inglesi e protestanti ». Ben nota la sposa: « Noi non celebrammo certo il matrimonio con la volontà già decisa di farlo e poi di divorziare, chè questo sarebbe stato ridicolo; ma con la riserva o intesa di ricorrere realmente al divorzio, se fosse stato necessario ».

Quel che asseriscono le parti vien confermato dai testi, specialmente dal fratello e dalla sorella della sposa: il primo parla quasi di un vero consiglio di famiglia: « Mia madre mi disse che era in ansietà per questo matrimonio, tanto più che mia sorella le aveva detto di non essere sicura della futura sua felicità, se il matrimonio avesse luogo. Io dissi a mia madre che la sorella poteva imporre di ottenere il divorzio, se il caso fosse necessario, anche maritandosi a uno straniero. Mia madre me ne parlava, credo, perchè sono avvocato e in opinione d'esser ben al corrente di questa materia... Certo in seguito, prima del matrimonio, mia madre disse che sua figlia le aveva annunziato che tutto era appianato, su l'intesa col sig. Marconi di domandare il divorzio se il matrimonio riuscisse male ». Anche la sorella attesta di aver saputo tanto da lui che da lei, che questa intesa era fatta e confermata. Finalmente il marchese Solari, amicissimo e socio, com'è noto, del Marconi, attesta di aver saputo da lui, quando era fidanzato, che

s'era accordato con la sposa circa il divorziare in caso che il matrimonio non fosse per riuscire felice. Resta manifestamente escluso che si possano intendere queste parole nel senso di una condizione sospensiva: « ti sposo, se il matrimonio sarà felice ».

Ma il matrimonio fu proprio fatto con questa intesa? Non potè essa esser revocata sia nell'atto del matrimonio, sia dopo? Potè benissimo; ma bisogna dimostrare che fu revocata: la revoca è un fatto, che non si presume. Ora tale dimostrazione non è fornita:

1° Nè dalla celebrazione del matrimonio. È vero che nel rituale anglicano la *sposa* promette di rimanere con suo marito per tutta la vita. Ma ciò nonostante la Chiesa anglicana approva il divorzio, e benedice le nozze dei divorziati. Quella formola, meramente rituale, non fa in realtà nessuna difficoltà agli anglicani che voglion mantenere il loro diritto al divorzio. E la sposa lo attesta esplicitamente per parte sua.

Quanto al Marconi egli stesso, da uomo d'onore, dichiarò: « Io ben sapeva anche prima di celebrare il matrimonio la formula della celebrazione stessa in uso presso la Chiesa anglicana. Veramente io avrei voluto evitare la celebrazione del matrimonio religioso, o per lo meno di pronunciare la formola rituale prescritta, ma l'una e l'altra cosa era praticamente impossibile, quindi mi decisi di andare oltre, per la considerazione che di fatto, poi, la Chiesa Anglicana tollera il divorzio e benedice le nuove nozze dei divorziati. La formula quindi usata dalla Chiesa Anglicana circa l'indissolubilità del matrimonio, come circa altre cose, ha un valore di fatto più rituale che impegnativo in senso assoluto; pertanto io mantenni nella mia mente il proposito di ricorrere nel caso alla legge del divorzio, ed in questo senso pronunciai la formula ».

Ora, che dal pronunziare la formola non possa arguirsi senz'altro l'intenzione del contraente, lo dice espressamente il can. 1086. È una mera presunzione che cade di fronte alla prova contraria. E ben a proposito la sentenza adduce una decisione del S. Officio del 1840, ove dichiarasi *valido* il matrimonio contratto da due cattolici, che pure adibirono la formola calvinista in cui si promette di rimanere in perpetuo nel matrimonio *finchè la comparte si mantenga fedele* (formola che evidentemente esclude l'indissolubilità, e che pertanto il 28 maggio 1754 aveva provocato dal S. O. la dichiarazione di invalidità, per i matrimoni in cui fosse usata) intendendo però di contrarre indissolubilmente in *sensu Ecclesiae*. « In casu, prout exponitur *affirmative*, seu « matrimonium inter duos catholicos qui in sensu Ecclesiae contrahant, « interveniente declaratione contrahentium est validum et indissolubile ». Per la stessa ragione sarà invalido anche il matrimonio con-

tratto con la formola che enunziasse l'indissolubilità, se i contraenti non intendano contrarre indissolubilmente.

Altri argomenti per una revoca della condizione, anzi intesa o patto, prima del matrimonio non si adducono. Nè si comprende come fosse revocata dopo il matrimonio; anzi appena si verificò l'ipotesi prevista, dacchè, verso il 1912, cominciò ad apparire che il matrimonio non era ben assortito, si cominciò subito a riparlare di divorzio, finchè nel 1918, istituita la separazione effettiva, ne fu inoltrata la domanda. Si potrebbe solo addurre che essendo il matrimonio contratto a Londra, terra sottratta alla legge tridentina del *Tametsi*, circa la forma sostanziale, e prima che il *Ne temere*, del 1907, la estendesse, il matrimonio poteva riconvalidarsi tacitamente, con la semplice rinunzia dei coniugi, pacificamente conviventi, alla condizione. Anche questa però è mera presunzione, che non vale come prova della revoca; nessun teste, nessun argomento parla di ciò. Ma ogni possibilità di tale convalida viene manifestamente esclusa dalla circostanza che nessuna delle parti seppe, nè dubitò, finchè la coabitazione fu pacifica, che il loro consenso non era valido: come potevano dunque prestare un nuovo consenso valido, *in sostituzione* del primitivo invalido? (cfr. c. 1134: « renovatio consensus debet esse *novus* voluntatis actus in matrimonium quod *constet* ab initio nullum esse »). Cfr. Gasparri, *de matr.*[3], n. 1397; Schmalzgr., in l. IV, tit. I, *de spons.*, n. 42 s.

Per tali ragioni venne deciso come sopra.

CONSULTAZIONE

Circa i funerali dei ricoverati in un manicomio.

Circa due anni fa il Vescovo di P. adunati i parroci della città, ordinò che le salme dei poveri, le quali fin qui si portavano dalla chiesa al cimitero senza associazione religiosa, venissero associate fino alla porta del cimitero. Fu obbedito, ma non quanto ai poveri del locale manicomio, di cui nessuno si curava: il parroco di S. C. nel cui territorio sorge la parrocchia, redarguito perciò dalla Curia, dichiarò che non toccava a lui, ma al cappellano del manicomio e ciò tanto più, che da gran tempo tanto il cappellano quanto l'Amministrazione del manicomio fanno a meno del consenso del parroco per tutte le funzioni e pratiche di ministero occorrenti nell'ambito del manicomio. All'uopo occorre sapere che nel 1848 fu eretto in P. il manicomio con chiesa pubblica e cimitero adiacente per cui l'Ordinario d'allora domandò dalla S. Sede « di poter fare dal Cappellano *pro tempore* amministrare « i Sacramenti agli infermi del luogo pio *di poter tumulare i cadaveri nella « chiesa pubblica del manicomio fornita già di convenienti sepolture senza*

« *dipendere menomamente dal parroco* » e che il rescritto fu dato:: « Ex Au-« dientia SS.mi... S.mus benigne annuendo pro gratia, Ordinario facultates « omnes ad effectus de quibus in precibus, ad decennium est impertitus: *de* « *consensu parochi* ». Pertanto sino ad alcuni anni prima l'Istituto, per i singoli cappellani, domandavano al parroco che trovavano in carica, o a ogni nuovo entrante in carica, il consenso *semel pro semper*. Ma l'attuale cappellano non ha voluto saperne di chiedere tale consenso, nè l'Amministrazione dell'istituto n'è dato pensiero. « *Quid iuris?* »

Risolviamo prima la questione se spetti al parroco del luogo, o al cappellano del manicomio l'onere di associare i dementi poveri.

Secondo il diritto comune, confermato anche dal can. 1222, anche per i rinchiusi in collegio o in case di cura, si applica la comune norma che il diritto di funerare spetta al parroco *proprio* (c. 1216), cioè di domicilio o quasi domicilio: c. 94, § 1; quindi anche i ricoverati o conviventi in tali case, finchè non vi siano rimasti oltre i dieci anni, pel domicilio, oltre i sei mesi pel quasi domicilio, sono di esclusivo diritto del parroco che avevano prima di ricoverarvisi (cfr. la fine dei §§ 1 e 2 del can. 92). Dopo i sei mesi, di regola, diventa *ratione quasi domicilii* parroco proprio *anche* il parroco del luogo e dopo dieci anni, diventa parroco proprio *ratione domicilii*. Diciamo *di regola*; perchè pel caso dei dementi, che non hanno uso di ragione, ma sono equiparati agli *infantes* (c. 88, § 3), è stabilito che essi conservano sempre il domicilio del loro *curatore* (c. 3, § 1) e dal confronto col § 2 del medesimo canone sembra che non possano ottenere un quasi-domicilio distinto (cfr. anche c. 1648, § 1). Dunque, secondo il diritto comune, sembra dimostrato che nel caso il diritto di funerare, e conseguente *onere* di associazione (cfr. 1231, § 2) non spetterebbe nè al parroco del luogo, nè al cappellano dell'ospedale, ma bensì ai parroci propri di ciascun demente, ossia del loro *curatore*: se questi non esista, subentrerà il parroco del luogo, ma solo *iure vagorum*.

Ma il can. 1222 sapientemente aggiunge « nisi constet de iure particulari, « vel privilegio »; nel caso sussiste chiaramente un diritto particolare, di cui fa fede lo stesso tenore della istanza citata nella fattispecie: « di poter tu-« mulare i cadaveri nella chiesa (del manicomio) fornita già di convenienti « sepolture, *senza dipendere menomamente dal parroco* ». Qui si parla certo del parroco del luogo, che, dunque si era sostituito ai parroci propri dei dementi, per tali funerali. E consta difatto, anche dall'esempio delle altre parrocchie, che nel luogo, sia per convenzione, sia per prescrizione, i parroci della città funeravano e funerano anche tutti i forastieri defunti nel territorio proprio di ciascuno, avendo anzi prescritto a loro favore anche contro il diritto della cattedrale di cui al can. 1230, § 7. Nel fatto specifico, poi dei rapporti tra cappellano e parroco del luogo risulta che, dopo il rescritto pontificio, le cose furono regolate di comune accordo così, che « i *funeri* dei dementi saranno « eseguiti a cura del Reverendissimo cappellano del pio luogo, nella chiesa « dell'ospizio, facendo propri i piccoli emolumenti quando non venissero re-« clamati dal parroco del defunto. Per l'associazione dei cadaveri *fuori dello* « *stabilimento*, nulla viene immutato e rimane diritto *esclusivo* del parroco « del luogo ». Vi è dunque un diritto particolare, che attribuisce esclusiva-

mente al parroco del luogo l'associazione dei defunti da farsi fuori dell'ospedale o manicomio. Anche indipendentemente dalla detta convenzione, tale diritto si sostiene per consuetudine più che quadragenaria, ed è stato sempre esercitato dal parroco circa le associazioni dei dementi *ricchi*, dopo che fu soppressa dall'autorità civile la facoltà di seppellirli entro la chiesa del manicomio. Purtroppo pei dementi *poveri* ciò non fu esercitato, trasferendosi col carro comune, di notte, dalla cella mortuaria del manicomio al cimitero; ma questa disumana trasgressione del diritto, contro cui la Chiesa ha sempre protestato (cfr. S. C. C. in *Apuana, funerum* 19 mai 1888) non può minimamente operare a favore del parroco cui incombeva *esclusivamente* l'associazione dei cadaveri fuori dello stabilimento, senza alcuna distinzione fra ricchi e poveri. Togliendosi ora, salutarmente, quella trasgressione, il parroco non può certo ricusarsi a fare ora quel che doveva fare fin da principio.

Ma il parroco si lagna che il cappellano dell'ospedale faccia le funzioni e pratiche di ministero nella sua chiesa senza il consenso del parroco stesso contro il disposto del rescritto pontificio, che pure lo richiede: « de consensu parochi ». Ora osserviamo in primo luogo che il rescritto era decennale, *ad decennium*, e spirato il decennio non fu più rinnovato. Quindi il privilegio di esenzione del manicomio, ivi concesso *iuxta modum*, dopo il 1858 sarebbe cessato, in quanto era *vi rescripti*. Da allora subentrava certo il diritto comune in forza del quale il cappellano poteva sì esercitare gli uffici divini e amministrare alcuni sacramenti, ma erano riservati al parroco, fra gli altri, i diritti funerari. Cfr. c. 462 e can. 481; S. C. C. in *Bononia* 13 febr. 1694; 24 ian. 1857; 14 mai 1881; *Apuana*, cit. etc.

Ma intanto si continuò dal cappellano a esercitare diverse funzioni, tra le altre i funerali, a norma anche della convenzione surricordata: e i parroci non solo lo seppero, ma prestarono più volte il consenso, interpretando così le parole del rescritto pontificio, e prorogandone così il vigore. In tal modo il cappellano e il manicomio cominciarono senza dubbio a prescrivere contro i diritti parrocchiali: alcuni dei quali, e segnatamente il diritto di funerare e amministrare certi sacramenti, sono prescrittibili, come ormai è pacifico (cfr. Petra, *in Const. Aplicasc* Const. 9. Innoc. III, n. 55; Fagnan. in c. *Cum contingat* 29, *De decimis*; Gonzales, in c. *Ad aures*, 6, *de praescr.*; Passerini, in VI. tit. *de decimis*, 124, 127; Engel. in tit. *de Parochis*, n. 5; Reclus. *de re paroch.* I, tit. V, n. 63 s., e altre decisioni anche recenti, p. es., *Salutiarum*, 1 iul. 1913, 5 iul. 1915). Si tratta di prescrizione comune che *ante Codicem* richiedeva quarant'anni con titolo. Nel caso evidentemente c'è il titolo, cioè il rescritto, che si credeva valere, e quindi restava come titolo colorato, confermato dal consenso del parroco; e il tempo di quarant'anni è più che passato.

Compiutasi la prescrizione è chiaro che non si richiede più il consenso del parroco, essendosi il diritto ad esercitare quei funerî e quelle funzioni già consolidato nel cappellano. Senza dire che dal tenore del rescritto si deduce abbastanza che il *de consensu parochi*, indicava una condizione che doveva intervenire nella esecuzione del medesimo, non già che dovesse ripetersi *toties quoties* nell'esercizio delle facoltà di cui si parlava. Richiestolo e ottenutolo dall'esecutore, una volta per sempre, non occorreva altro.

QUESTIONI[1]

Circa l'assenza dal coro per infermità.

Il can. Tizio di a. 65, essendo infermo di arteriosclerosi, che gli permette bensì d'uscire di casa e di accudire ai suoi affari, ma sovente gli dà il capogiro, inutilmente invocò dal Capitolo che gli fossero condonate le puntature per causa di infermità: a troncare la questione, col consiglio del Vescovo, domandò alla S. C. del Concilio l'indulto, che gli fu concesso *ad quinquennium*, con la clausola « amissis distributionibus *inter praesentes* tantum ». Essendo dopo ciò cadute parecchie funzioni avventizie, ha domandato di essere ammesso a partecipare, *in forza degli statuti* capitolari, che chiaramente statuiscono: « Alle distribuzioni corali avventizie sono ammessi solo coloro che v'intervengono, mai chi non è presente per qualsiasi motivo, *tranne per consuetudine*, come vi è in questa cattedrale *pei capitolari infermi* ». Ma i canonici, pure tenendo fortemente alla consuetudine, dichiarano che nel caso deve starsi unicamente all'indulto, che esclude dalle distribuzioni *inter praesentes*, quali sono senza dubbio le avventizie.

È chiaro che la fattispecie involve più d'una questione, che cercheremo di risolvere brevemente.

I. La formola *inter praesentes*, com'è intesa dal rescritto, include le avventizie? A tale questione la risposta è certamente *affermativa*, e basta riportarsi a quanto abbiamo rilevato poc'anzi su la scorta di una recente decisione della S. C. del Concilio, per convincersi. Anzi si vedrà che non solo le avventizie, ma anche le *fisse* « extra ordinem officii » per legati, anniversari etc. rientrano nelle *inter praesentes*; sebbene possa parteciparne chiunque, anche assente, non perde le *inter praesentes* (com'è determinato nel c. 420, § 2), ossia non si richieda in forza della voce *inter praesentes*, la presenza fisica. A maggior dilucidazione di ciò potrebbe giovare l'investigare la origine di questa formola: è cioè chiaro che alle funzioni capitolari che rientrano nell'ordine dell'ufficio, sono *obbligati* (prescindendo ora dalle mediarie etc.) *tutti* i canonici *ri praebendae*: per esse, dunque, non si fa differenza tra presente e non presente, dovendo *tutti* esser presenti. Invece alle funzioni estranee all'ordine dell'ufficio, appunto perciò, nessuno è tenuto *vi praebendae*; per ottenere dunque una congrua frequenza, si sono istituiti dei cespiti speciali, o si hanno delle offerte speciali le quali vengono assegnate, non a tutti i canonici, non essendo, per sè, obbligati, ma *a quanti* interverranno « inter praesentes ». In principio, questa formola ebbe dunque certamente significato materiale, « inter *realiter ac physice praesentes* »; ma dopo che si estese la casistica della legittima assenza, e dopo che invalse il significato più largo del concetto « Distributiones cedunt diligentes » (in origine significava cioè *praesentes et diligentes*, cioè non solo presenti materialmente, ma disimpegnanti

(1) Per manco di spazio sarà pubblicata nel prossimo numero la controrisposta a *Perfice Munus* di Maggio sulle settimane libere nel Coro per *mediaria*.

con diligenza il loro ufficio corale) nel senso di opporre *diligentes* a *negligentes*, quale non era chi aveva legittima scusa dal coro, è chiaro come al significato materiale, si sostituisse quello giuridico, sancito infine dal can. 420, § 2, per cui le *inter praesentes* si devono anche ad *assenti* di quattro categorie (giubilati, esercizianti, assistenti al Vescovo, occupati nei processi di Servi di Dio).

Chiarito così che la formola del rescritto della S. C. del Concilio include certamente nell'« amissis tantum inter praesentes » le *avventizie*, passiamo al secondo quesito:

II. Il rescritto del Concilio esclude nel caso la partecipazione a tali avventizie; ma le costituzioni capitolari la ammettono per tutti gli infermi. Chi deve prevalere?

Prendendo strettamente ad esame il caso: è chiaro che il nostro Tizio deve stare rigorosamente al rescritto, che è stato dato per riparare praticamente a un dubbio di *fatto*: il Capitolo non voleva riconoscere in Tizio la qualità di infermo, agli effetti appunto della legge (chiamiamola così) capitolare: la S. Congregazione non si è limitata soltanto a dichiarare che Tizio era realmente infermo « ad effectus de quibus agitur » rimandando poi per questi effetti agli statuti capitolari. Ma ha prescritto la legge da applicarsi nel caso, anche all'infuori delle Costituzioni e, se si vuole, contro di esse. In altre parole il diritto di Tizio ora si fonda tutto sopra l'indulto: dunque non può sorpassare i termini: quale edifizio si allarga mai oltre la propria base? Dato, quindi, e non concesso, che gli statuti diano all'infermo un vero diritto alle *inter praesentes*, e segnatamente alle avventizie, non potrebbe invocarsi da Tizio che ha la sua *causa* non dalle Costituzioni, ma da un esplicito rescritto.

Ma v'è di più: è chiaro da un semplice confronto col can. 420, § 2, che il rescritto della S. C. del Concilio è *conforme alla legge*, la quale non ammette l'infermo se assente, alle *inter praesentes* e meno che meno alle avventizie. Nelle quattro categorie elencate ivi, l'infermo (420, § 1, n. 5), evidentemente non v'è. Si può dunque dire che il rescritto della S. C. del Concilio applica al caso la legge generale, scritta nel Codice a chiare note: « amissis « distributionis *inter praesentes* quae dicuntur ».

E dunque risulta che gli statuti particolari, che ammettono l'infermo, asserendo una pretesa consuetudine, anche alle avventizie, *non sono conformi* alla legge del Codice, anzi sono direttamente contrarie al can. 420, § 2 « ii *tan*- « *tum* percipunt »: è questa disposizione *tassativa* come ognun vede; non semplicemente dimostrativa. Bisogna dire bensì che di questa opposizione non hanno alcuna colpa, poichè è il Codice che ha adottato una forma più severa, in quanto che, precedentemente, l'infermo aveva diritto almeno alle *inter praesentes* fisse (cfr. De Herdt, *Prax. capit.*, p. 368 s.). V'ha anzi chi sostiene che anche il Codice non si ricusa a escludere dalle *inter praesentes* le distribuzioni fisse (non quotidiane), e che appunto perciò si è astenuto dal definire le *inter praesentes*, rimettendosi all'uso invalso « quae dicuntur », ed ha posto « fundatorum *vel* oblatorum voluntas » (c. 422, § 2) per comprendere anche quei capitoli e luoghi in cui le *sole* avventizie sono considerate come *inter*

praesentes (cfr. Cappello, *Vis ss. lim.*, I³, p. 573; Wernz-Vidal, *Ius. can.*, II, n. 670). Non è questo il caso di discutere tale opinione. Ma ad ogni modo, poichè le costituzioni di cui si tratta ammettono senz'altro gli infermi alle Messe, esequie, associazioni e altre funzioni avventizie, è manifesto che sono contrarie al can. 420, § 2, che li esclude almeno da questa infima specie delle *inter praesentes*.

E allora la conclusione chiaramente si deduce dal can. 6, n. 1, e ci dispiace che interessi anche gli altri buoni capitolari che « pur tengono fortemente alla consuetudine per gli infermi ». Le costituzioni in questo punto devono correggersi, essendo già *abrogate* dal maggio 1918: « Leges quaelibet, « sive universale sive particulares, praescriptis huius Codicis oppositate, « *abrogantur*, nisi de particolaribus legibus aliud expresse caveatur ». Ed è inutile, come altra volta osservammo, invocare il can. 22, essendo ivi l'inesorabile: « firmo can. 6, n. 1 ».

Ma le costituzioni si appoggiano alla *consuetudine*: lo dicono espressamente. Ci sarebbe molto da rispondere: le costituzioni nel caso, sono, se non erriamo del 1899; la semplice loro assertiva non sembra provare che la consuetudine sia centenaria o almeno immemorabile, a norma del can. 5. E anche se lo fosse, crediamo che il Vescovo non troverebbe difficoltà alcuna da parte sua, a rimuoverla: in pratica sappiam bene che codesta norma, largamente usata nel passato, ha sempre dato occasione a litigi e abusi, e a trascuranza del servizio corale anche per futili motivi, non solo per un dolore di capo, ma anche per qualche indisposizione d'animo cagionata da cause di afflizione (cfr. Bened. XIV, *Inst.* 107, § 8); ragione non ultima per cui la legge è stata, se non cambiata radicalmente, enunciata assai più severamente. Ora è chiaro che, mutata, almeno nello spirito, la legge generale, le consuetudini che prima si sostenevano per essere conformi ad essa, non si sostengono più, cominciando *ora* a divenirle contrarie; con che manca senz'altro quel consenso tacito del legislatore da cui unicamente hanno forza e principio (ca. 25).

II.

Circa il servizio all'altare di Canonici presbiteri.

Il Capitolo Cattedrale di S. si compone di tre Dignità e nove Canonici tutti dell'ordine presbiterale. Per fondazione le Messe conventuali vengono cantate per turno oltre che dai capitolari, anche dai Mansionarii. Finora il servizio di assistenza, come ministri, alle Messe solenni (non pontificali-vescovili) venne prestato esclusivamente dai Mansionarii. Dovendosi riformare le Costituzioni Capitolari a norma del Codice, non dovrebbero obbligarsi anche i Canonici al turno dell'assistenza come ministri, non avendo essi Canonici annesso un ordine presbiterale, come nei Capitoli divisi nei tre ordini: *presbiterale, diaconale e suddiaconale?*

R. Prima del Codice questo fu *certo* circa il servire da ministri nelle Chiese capitolari: 1° Che le Dignità non erano tenute a far da ministri ad alcun canonico e molto meno a celebrante di grado inferiore (S. R. C. in *Calaguritana*, 7 Sept. 1595; in *Gerunden.*, 3 Octob. 1699 ad 2; in *Sarnen.*, 1 Iulii 1702, in *Maioricen.*, 26 Aug. 1713).

3° Che non erano tenuti i Canonici a far da ministri ai Mansionarii od altri Cappellani (S. R. C. in *Gadicen.*, 23 Nov. 1602; in *Materanen.*, 5 Jun. 1614). E ciò anche nel caso di obbligo imposto per fondazione: poteva il Vescovo conceder la licenza di soddisfare a mezzo di altri (S. R. C. in *Salamantina*, 10 Ian. 1604).

3° Che erano tenuti a far da ministri agli altri Canonici e Dignità i Canonici con prebenda diaconale o suddiaconale, nonostante qualunque contraria consuetudine (S. R. C. in *Alexandrina*, 22 Nov. 1631; in *Comen.*, 17 Nov. 1646; in *Papien.*, 20 Iul. 1669; in *Bituntina*, 14 Iun. 1692 et 14 Febr. 1705; in *Almerien.*, 15 Dec. 1882).

4° Che i Canonici in genere non erano tenuti ad assistere le Dignità od altri Canonici in altre funzioni che non erano Messe conventuali (S. R. C. in *Sipontina*, 8 et 22 Mar. 1631; in *Vestana*, 30 Apr. 1632; in *Brundusina*, 22 Ian. 1639; in *Bituntina*, 23 Iul., 1661; in *Papien.*, 20 Iul. 1669 ad 3; in *Maceraten.*, 17 Iun. 1678). Concorda il *Caerem. Episcopor.*, Lib. II, c. III, n. 1).

Circa l'obbligo dei Canonici dell'Ordine presbiterale a far da ministri, la S. Congr. dei Riti non fu sempre conforme. E mentre da principio, quantunque non sempre, imponeva quest'obbligo (in *Meliten.*, 24 Nov. 1591; in *Brundusina*, 22 Ian. 1639; in *Amerina*, 31 Mar. 1640; in *Mediolanen.*, 16 Maji 1643 ad 6; in *Marsicana*, 6 Mar. 1658; in *Brundusina*, 7 Dec. 1658; in *Bituntina*, 23 Iul. 1661; in *Baren.*, 10 Iul. 1677; in *Sarnen.*, 15 Sept. 1691; in *Conversana*, 7 Dec. 1758; in *Maceraten.*, 7 Iul. 1759); con altri decreti lo escluse, siccome in *Acheruntina*, 8 Maji, 1597; *Dubior.*, 6 Iun. 1626 ad 2; in *Comen.*, 17 Nov. 1646 ad 2; in *Ianuen.*, 18 Dec. 1660 ad 3; in *Spoletana* ead. die; in *Amalphitana*, 23 Nov. 1675; *Dubior.*, 31 Maji 1817 ad 4; in *Almerien.*, 15 Dec. 1882, ecc. Quest'ultima risoluzione, *Almerien.*, che nella *Collectio* autentica si trova al n. 3566, suona così: « I. An debeant Canonici huius Ecclesiae servire pro Diacono Dignita- « tibus solemniter celebrantibus? ». Resp. : « Ad I. Si praebendae sunt omnes « presbyterales, non teneri; Si secus, habentes praebendas Diaconales et Sub- « diaconales teneri; iuxta decreta alias edita » (1).

Ma vi è anche un *Decreto generale* della stessa S. C. dei Riti (n. 3782) più recente ancora (12 Iul. 1892); ed è questo: « Sacra Rit. Congregatio, alias « editis decretis inhaerens, declarat: Canonicos in Missis aliisque functio- « nibus, quae Diaconi ac Subdiaconi ministerium exigunt, Vesperis proinde « ac Matutinis exclusis, teneri Dignitatibus et Canonicis celebrantibus, etsi « Coadiutoribus tantum, inservire in Ecclesiis, ubi Praebendae omnes Presby- « terales non sunt nisi aliter ferat necessitas vel consuetudo; idque in pro- « priis tantum non autem in alienis Ecclesiis, nisi interveniente Capitulo... ».

Prima del Codice dunque dove (come nel caso proposto) vi erano le Dignità e i Canonici *tutti con Prebenda Presbiterale* (e sono in quasi tutti i Capitoli dell'Italia meridionale), i Canonici non erano obbligati a far da ministri; ma questo ufficio spettava al Clero inferiore (Mansionarii, Beneficiati, Cappellani).

Deve ritenersi lo stesso dopo il Codice? Il Can. 416 così dice: « In sta- « tutis capitularibus iusta designetur norma, ad quam canonici et beneficiarii

(1) Cfr. *Mon. Eccl.*, Vol. IX, P. 2, pag. 279; Vol. XII, pag. 54.

« in servitio altaris fungantur per turnum tum officio celebrantis tum etiam « ministerio diaconi et subdiaconi, exclusis tamen ab hoc ministerio dignitatibus, canonico theologo, poenitentiario et, si praebendae distinctae habeantur, canonicis ordinis presbyteralis ». Il Codice dunque eccettua dal ministero di diacono e suddiacono i Canonici dell'ordine presbiterale, *là ove le prebende sono distinte.*

Come deve intendersi questa condizione « si praebendae distinctae habeantur »? nel senso completo della distinzione delle prebende nei tre ordini presbiterale, diaconale e suddiaconale, accennato dal Can. 408, § 2; ovvero nel senso della distinzione di prebende in Dignità e Canonici di ordine presbiterale, come prima del Codice e giusta il Decreto generale della S. C. dei Riti (n. 3782) sopra riportato?

Vi sono Canonisti, come il Blat (*De Personis,* P. I, pag. 382), che credono doversi interpretare nel senso completo, accennato nel Can. 408, § 2; e secondo questa interpretazione i Canonici dell'Ordine presbiterale, ove mancano gli altri due ordini diaconale e suddiaconale non godrebbero della esenzione.

Ma è da ritenersi che debbano escludersi i Canonici Presbiteri dal ministero di diacono e di suddiacono, anche dove manchino i Canonici di ordine diaconale e suddiaconale. Hanno già le prebende distinte e dichiarate *presbiterali.* Specialmente dove (come nel caso), per fondazione, vi sono le Dignità, i Canonici Presbiteri e il Clero minore, che presta il servizio di altare da ministri, cioè da diacono e suddiacono. È questo, come dicemmo, l'organico di quasi tutti i Capitoli dell'Italia meridionale.

E questo vien confermato dai testi dei decreti della S. Congr. dei Riti, citati nella nota per le *fonti* del detto Can. 416, tra le quali nessun decreto vien citato di quei che obbligavano, come fu accennato sopra, i Canonici a fare da ministri nelle Messe solenni celebrate dalle Dignità e da altri Canonici.

Ciò s'intende quando il celebrante è un Capitolare (Dignità o Canonico), non quando pontifica il Vescovo. Allora il ministero di Diacono e Suddiacono tocca ai Canonici, quantunque tutti dell'Ordine *Presbiterale,* siccome prescrive il *Cerimoniale dei Vescovi,* Lib. I, cap. VIII, n. 1 (1).

Rispondiamo quindi al quesito che i Canonici del Capitolo Cattedrale di S., anche dopo il Codice, non debbono obbligarsi a fare da ministri nelle Messe solenni conventuali, celebrate dalle Dignità e da altri Canonici, essendovi proprio per questo i Mansionarii.

QUESITI MINORI

21. - Uscendo la processione di un Santo dalla chiesa di una confraternita e attraversando il territorio della parocchia, quale canone stabilisce che occorre l'intervento del parroco? E occorre che venga personalmente il parroco? Qualora non intervenga, può la confraternita fare da sè, e poi ricusarsi di pagare i diritti parrocchiali?

(1) *Mon. Eccl.,* Vol. XXXII, pag. 147 e Vol. XXXV, pag. 362.

R. Ad I. Il can. 462, n. 7, interpretato autenticamente dalla Commissione (17 nov. 1922, 10 nov. 1925). - *Ad II.* Se è impedito, può certo *facere per alium*, cioè farsi rappresentare. - *Ad III.* Non può fare da sè, ma ricorrendo all'Ordinario e ottenendo il suo permesso, può fare a meno della presenza del parroco (c. 1293); fu già tutto spiegato a suo tempo.

22. - Tizio, Canonico semplice, viene promosso, dopo sei anni, Can. Teologo della stessa Cattedrale. Deve andare all'ultimo posto, o conserva l'anzianità già acquisita?

R. Il Can. 408, § 1, dice: « ... canonici antiquiores, qui nempe prius possessionem ceperunt praecedunt posterioribus... ». Ora perchè Tizio possa divenire Can. Teologo ha bisogno di nuova collazione di beneficio; e quindi conseguendo il nuovo beneficio *dimittit primum.* Il primo vaca « ipso iure per « assecutionem pacificam alterius beneficii incompatibilis ». Il nuovo Canonicato teologale vien conseguito con nuove Bolle, nuovo possesso, con nuova emissione della Professione di Fede. È come se Tizio non sia stato mai Canonico. Il Ferraris (v. *Canonicatus*, Art. VII, n. 54) così scrive: « Canonicus « qui Canonicatum dimisit, et alium in eadem Ecclesia impetravit, locum « ultimi Canonicatus obtenti obtinere debet, nec potest obtinere locum Cano- « nicatus dimissi. S. Rit. C., in *Callien.*, 21 Mar. 1609 et in *Sutrina, Praeced.*, « 11 Iunii 1701 ».

Tizio dunque diventa Can. Teologo; ma perde la precedenza. I Canonici in possesso anteriormente al suo possesso di Can. Teologo godono la precedenza su di lui.

A questa regola generale può fare eccezione: 1° la consuetudine legittimamente prescritta, ed ammessa dal Can. 408; 2° la Costituzione di quel Capitolo, nel quale si assegna al Can. Teologo lo stallo fisso, p. es., il primo od altro immediatamente dopo la dignità; 3° se in quel Capitolo non vi sono prebende separate, ma solo Massa comune, senza titoli separati, in modo che l'ufficio di Teologo, o di Penitenziere viene annesso ad un Canonico già in possesso, volta per volta. Così la S. Cong. del Concilio, in *Brundusina, Praeced.*, 25 Iul. 1896, per la Penitenzieria nel Capitolo di Brindisi.

23. - Il nostro Vescovo fece un decreto col quale prescrive che tutti i matrimonî siano celebrati nelle rispettive Chiese parrocchiali, riservando a sè la facoltà di concedere la licenza di celebrarli in Chiese od oratorî anche della stessa Parrocchia, previa soluzione della tassa di *x* lire. Questo decreto non è contro il Codice?

R. Certamente se, anche senza licenza, il Parroco assistesse ad un matrimonio fuori della Chiesa parrocchiale purchè nel proprio territorio, il matrimonio sarebbe *valido*. La licenza che il Vescovo si riserva è per la *liceità;* ed, avendo ragioni a farlo, non esorbita dalle sue facoltà. Il Parroco può assistere ai matrimonii in tutto il territorio della propria parrocchia, ma se lo facesse in altra chiesa (prescindendo dalla proibizione del Vescovo) dovrebbe chiedere la licenza al Rettore della Chiesa. Questa licenza il Vescovo l'avoca a sè.

24. - Nella Collegiata di M., per fondazione, erano due Dignità, otto canonici presbiteri, un diacono e un suddiacono. Dopo la soppressione furono nominate le due Dignità e cinque canonici presbiteri, che portano per turno il peso della con-

ventuale; ed inoltre due canonici diaconi. In seguito i due diaconi, furono dal Vescovo promossi a presbiteri, ed anche canonico presbitero fu nominato il Vicario curato, sicchè si completò il numero degli otto canonici presbiteri. Però mentre le Dignità e i cinque canonici presbiteri prendono due porzioni, gli altri ne prendono una, quantunque nelle Bolle sia detto « cum omnibus iuribus et oneribus canonicorum presbyterorum ». Ultimamente fu eretto un nuovo canonicato detto pure presbiterale, « cum iuribus etc. » come gli altri. Si domanda: 1° Spetta ai nuovi tre canonici presbiteri la doppia porzione delle rendite (che sono quelle della Parrocchia conservata) come ai precedenti? 2° Debbono essi portare cogli altri il peso della conventuale? 3° È obbligato anche alla conventuale il canonico presbitero di nuova erezione?

R. Al 1°. Poichè i tre nuovi Canonici presbiteri sono tra gli otto della fondazione, e quegli otto prendevano dalle rendite due porzioni come le Dignità, è chiaro che anch'essi hanno diritto alla stessa proporzione di parte delle rendite. Non sono più diaconi.

Al 2°. Se tale diritto alla doppia porzione viene ai tre nuovi canonici presbiteri, perchè compresi nel numero degli otto canonici della fondazione, ne segue che debbono portare il peso della conventuale come gli altri, dai quali non differiscono in nulla: *iura et onera sunt correlativa.*

Al 3°. Prima della fondazione del nuovo canonicato presbiterale, il Vescovo dovette sentire il Capitolo della Collegiata, per dare il suo consenso. Ora nel dare tal consenso il Capitolo pose delle condizioni sui diritti e doveri del nuovo canonico. Se fu detto quindi dal Capitolo nella sua deliberazione, e dal Vescovo nel decreto di erezione, che il nuovo canonico *avrebbe avuto gli oneri dei canonici di prima erezione,* nessun dubbio c'è che anche il nuovo canonico sia obbligato al peso della Messa conventuale.

25. - Gli Statuti e le consuetudini di cui al can. 408 sono quelli *conformi* o *contro* l'ordine di precedenza stabilito dal detto canone?

R. S'intendono gli statuti e le consuetudini legittime che sono *contro* l'ordine di precedenza stabilito — in eodem Capitulo — dal Can. 408. Per es.: se gli Statuti e le consuetudini ammettessero che un canonico, trasferito ad altra prebenda canonicale, conservasse il posto e l'anzianità di prima; ovvero se gli ufficii (Penitenziere e Teologo) avessero stallo fisso.

26. - Nelle associazioni funebri, quando interviene il Capitolo, prende il primo posto il Canonico-Parroco con stola e piviale. Non è questo contro il prescritto del Can. 408?

R. Non è contro il prescritto del Can. 408; ma è conforme alle leggi liturgiche e i decreti della S. Congr. dei Riti n. 1409 e 3858.

27. - I compratori e detentori dei beni ecclesiastici incamerati dal Governo incorrono la scomunica come prima del Codice?

R. L'incorrono (checchè ne dica qualche Canonista). Il Can. 2346 è la riproduzione del Diritto precedente al Codice in questa materia, e specialmente delle disposizioni del Tridentino (Sess. VII, c. 15 *de Ref.*, Sess. XXII, c. 11 *de Ref.*, Sess. XXV, c. 9, 12 *de Ref.*) e della Bolla *Apost. Sedis* (12 Ott. 1869), § I, n. 11 (Cfr. D'Annibale, *Summ.*, I, n. 390, not. 11).

28. - La *doppia* che compete al Parroco di Ricettizia nell'associazione dei cadaveri, spetta anche ad altri Parroci del luogo, che, invitati, intervengono coi rispettivi Cleri?

R. La *doppia* concessa al Parroco « per ragione di precedenza e di carica » spetta soltanto al Parroco che ha il diritto alle esequie del defunto. Gli altri Parroci, che intervengono — *ad pompam* — col proprio Clero, non hanno e non possono avere il titolo « per ragione di precedenza e di carica », contemplato nelle *Istruzioni* del 18 Nov. 1822 e susseguente *Circolare* del 2 Maggio 1827 (1). Quindi non possono pretendere la *doppia*; salvo che il Vescovo abbia ciò concesso nell'elenco delle tasse pei funerali (Can. 1234).

29. - Il servizio corale in questo Capitolo di A. è per *mediaria*. Posta la puntatura delle presenze ed assenze, le *fallenze*, ossia la somma dei punti di multa degli assenti, possono dividersi in fine di anno con questa posizione aritmetica: *dividendo*, la somma dei punti di *fallenza; divisore*, la somma dei punti di presenza; *quoziente*, valore di ciascuna presenza. Quindi moltiplicare i punti di presenza di ciascun canonico per la somma del quoziente?

R. Per maggior regolarità questa operazione aritmetica occorre farla per ciascun giorno, giacchè differisce il lucro delle fallenze da un giorno all'altro. Per esempio: Se oggi son presenti in Coro tre canonici e tre sono assenti fino a Nona; e a vespro e completa sono assenti quattro. Domani invece sono presenti due fino a Nona e quattro assenti. Questi due presenti lucrano le fallenze di quattro, quindi più di quel che lucra ciascuno dei tre presenti il giorno precedente.

Fatto così il computo giorno per giorno, nessuna difficoltà vi è che il danaro sia pagato ed esatto rispettivamente in fine di anno.

30. - Il Parroco che prende la *doppia* porzione nei funerali e in tutti gli avventizii, deve contribuire pure al doppio sulle spese comuni della Chiesa?

R. La *doppia* è concessa per le associazioni funebri. Nelle altre funzioni si può prendere se esiste consuetudine approvata dal Vescovo (1). Per sè il Parroco non è tenuto a contribuire in *doppio* alle spese comuni della Chiesa: ma è tenuto *se sul supero* delle rendite percepisse anche *doppia* porzione. Si suppone, in ogni caso, che le somme corrisposte al Parroco a titolo di *spese di culto*, vanno erogate esclusivamente a tale scopo.

31. - Quando in Coro i canonici si alzano (p. es. all'intonazione delle antifone), deve alzarsi pure il Parroco-Vicario Foraneo?

R. Sì come tutti gli altri, giusta il *Cerimoniale*.

32. - Che suffragio riportano le anime del Purgatorio dall'accensione di lampade e candele sulle loro tombe?

R. Nessuno! Il Parroco predichi che i danari spesi pei lumi sulle tombe li risparmino, e non ne accendano. Se vogliono suffragare i loro morti, i fedeli diano i danari, che spenderebbero pei lumi, per la celebrazione di sante Messe (primo suffragio per eccellenza), o ai poveri in elemosina. E perchè l'effetto sia conseguito con maggiore speranza, si accostino essi ai SS.mi Sacramenti. Peraltro non v'è alcuna proibizione: cfr. *Mon. Eccl.*, 1922, p. 356.

(1) *Mon. Eccl.*, Vol. XXXIX, pag. 10.

33. - Si può recitare *segretamente* la orazione per l'unzione dei reni, giusta l'antico Rituale, nell'amministrare l'*Estrema Unzione*, anche adesso che tale orazione non si trova nel nuovo Rituale?

R. No! Deve osservarsi quanto prescrivono i libri liturgici nell'amministrazione, e, specialmente, nella confezione dei SS.mi Sacramenti e dei Sacramentali. La divozione privata si lasci... a casa propria, ed anche ivi senza superstizione...

34. - Nel nostro paese tre sono le collegiate, di cui una matrice, che fin qui aveva la precedenza su le altre due: ora è avvenuto che una di queste, la nostra, ha ottenuto recentemente il breve di erezione a basilica minore, e ha eretto l'ombrellone, campanello e i canonici hanno indossato la cappa magna. Ma il Capitolo della matrice non vuol cedere la precedenza, quantunque anche il cerimoniere di esso riconosca la inconvenienza e il danno estetico di mettere innanzi nella processione il corteo basilicale col campanello, conopeo, e le cappe magne, mentre seguono poi i canonici della matrice in cappino. Non sarebbe il caso di ricorrere alla Congregazione del Concilio per far dirimere tale vertenza? Nel breve non si fa cenno di precedenza.

R. Non crediamo che sia il caso di far questione dove non c'è alcuna questione. Infatti già dal 27 agosto 1836 la S. Congr. dei Riti, dalla quale emanano queste concessioni, che la Segreteria dei Brevi semplicemente spedisce, ha definitivamente stabilito che con la formola usata nel decreto e nel breve di concessione: «nomine privilegiorum, gratiarum, praeeminentiarum, exem- «ptionum, indultorum, ceterorumque similium, quae continentur in Litteris «in forma Brevis expeditis favore alicuius Ecclesiae ad gradum Basilicae «minoris elevatae, venire: conopaeum omni tamen auri et argenti ornamento «ab eo excluso; tintinnabulum et usum cappae magnae». E a maggior dilucidazione ha fatto stampare nella Raccolta ufficiale, vol. IV, p. 357, il voto decisivo, che determina appunto questi *privilegi*, e quanto alle restanti parole, conclude: «Aliae exemptionum, indultorum etc. *voces* verba sunt ge «neralia, quae quidem cum *nihil* honorificentiae, ut videtur, singulare inclu- «dant, *nihil* etiam huius generis concedunt». Sicchè fin d'allora è stato *totalmente* determinato il contenuto della concessione del titolo Basilicale, proprio dall'unica autorità competente a concederla (cfr. anche c. 253,§ 2 fin.), e *nulla* (nihil) si può far rientrare in questa concessione che non sia ivi determinato. La Congregazione del Concilio qui, in funzione del c. 250, § 3, non avrebbe altro da fare che *applicare* questa legge già pienamente definita e interpretata, dichiarando, nel caso, che non c'è precedenza, che essa può determinare (videre de controversiis) ma non creare, molto meno contro la mente, già chiarita, del concedente (c. 67). Tanto più nel caso, in cui si invocano motivi *liturgici*, di cui certo nessun giudizio può dare la S. C. del Concilio. Quanto poi al merito di tali motivi, che certo sono stati già giudicati dalla S. C. dei Riti (1) e di altre ragioni affatto futili addotte dal proponente e che tacciamo per carità (*charta non erubescit*), basterà dire che valgono a dovizia per annettere la precedenza anche al titolo di cameriere segreto o d'onore, anche *extra Urben*, contro l'espresso monito delle istruzioni che accompagnano

(1) Lo dice espressamente il decreto: «Re mature diligenterque discussa ac rite librata».

il diploma di questo titolo. E se si stringono un po' ne verrà che la basilica avrà la precedenza anche sulla cattedrale, essendo infatti tanto più *onorifico* il titolo di basilica, che molte cattedrali lo chiedono. Cfr. S. R. Rota, in *Segusina*, 6 April. 1909, ove svolge il classico principio: «Nulla *ecclesia praeter cathedralem* fundat intentionem suam de iure super subiectionem alterius ecclesiae, praeter quam ad iura parochialia».

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Compilazione degli schemi di liquidazione degli assegni supplementari di congrua (Circolare del Ministero della Giustizia e dei Culti, 28 marzo 1927).

Come è noto, la legge 4 giugno 1889, n. 191, ed il relativo regolamento 25 agosto 1899, n. 350, fissarono i criteri per l'accertamento delle attività e passività dei benefici parrocchiali e per la liquidazione degli assegni supplementari di congrua ai parroci. Tali criteri, basati sull'ultima denunzia agli effetti dell'applicazione della tassa di manomorta, subirono radicali trasformazioni in seguito alle nuove norme legislative che disciplinarono la detta liquidazione, aumentarono le congrue ed estesero la concessione degli assegni supplementari ad altre categorie del Clero, ossia ai Vescovi ed Arcivescovi, ai canonici e dignitari ed ai vicari e cappellani curati autonomi e indipendenti, civilmente riconosciuti.

Le varie e complesse disposizioni, contenute in numerosi provvedimenti legislativi, l'ultimo dei quali, di carattere più sistematico, è il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13, hanno dato luogo a molti inconvenienti, essenzialmente per il fatto che le notizie e di dati necessari a stabilire il reddito netto del beneficio sono assunti presso gli uffici fiscali.

Conseguentemente le istruttorie non solo richiedono un lungo tempo, ma non danno, per molteplici circostanze, risultati certi e soddisfacenti. Di qui numerosi reclami da parte degli interessati e spesso vertenze giudiziali, che intralciano il regolare andamento del servizio delle congrue e costituiscono per l'Amministrazione del fondo per il culto una mole di lavoro non facilmente eliminabile, con danno al raggiungimento dei suoi fini e quindi agli interessi del Clero.

Ora se fosse dato di semplificare le istruttorie, attingendo le notizie all'uopo necessarie presso gli uffici, che già possiedono gli elementi sullo stato patrimoniale dei benefici, è evidente che i lamentati inconvenienti sarebbero in gran parte eliminati.

Tali uffici possono essere appunto gli Economati generali dei benefici vacanti, i quali, dall'epoca della loro istituzione ad oggi, hanno ormai tenuto in amministrazione, durante le vacanze verificatesi nel lungo periodo di tempo, quasi tutti i benefici, e sono quindi in grado di conoscerne lo stato patrimoniale ed il reddito.

Essi quindi sono in grado di portare un contributo nell'accertamento delle attività come delle passività dei benefici agli effetti della liquidazione degli assegni supplementari di congrua; e tale contributo sarebbe tanto più effi-

cace in quanto gli Economati, trovandosi più vicini ai luoghi ed alle persone, potrebbero agevolmente chiarire lo stato delle cose e sentire, sia direttamente, sia a mezzo dei subeconomi, gli interessati, eliminando così molte contestazioni di fatto, le quali ora, per la difficoltà di una intesa, sono di ostacolo alle liquidazioni definitive e cause di postumi reclami.

Con ciò non s'intende di addossare, almeno per ora, agli Economati generali il carico di tutte le istruttorie pendenti per liquidazioni degli assegni supplementari di congua; ma si vuole, in via di esperimento, una coadiuvazione di essi in alcuni casi, quando ne siano richiesti dall'Amministrazione del fondo per il culto.

In questi casi, gli Economati provvederanno, con la maggiore cura ed esattezza, alla compilazione degli schemi di liquidazione in base alle norme vigenti, agli stati patrimoniali esistenti presso gli uffici economali o subeconomali ed ai dati forniti dagli interessati; comunicheranno, ove lo credano necessario ed opportuno, agli interessati medesimi, e trasmetteranno quindi con la maggiore sollecitudine lo schema stesso, con i documenti relativi e con le notizie e le osservazioni del caso, all'Amministrazione del fondo per il culto per l'approvazione.

Questa dal suo canto, per facilitare il compito e conseguire l'uniformità di criteri nelle liquidazioni, provvederà alla compilazione di apposite istruzioni sulla base delle norme che disciplinano la materia e delle massime affermate dalla giurisprudenza, istruzioni che saranno comunicate agli Economati generali e che serviranno di norma fino a che non sarà pubblicato il testo unico di tutte le varie disposizioni sulla congrua.

Sono certo che le SS. LL. corrisponderanno pienamente alla fiducia che, col conferimento dell'incarico in sì delicata ed importante materia, il Ministero ripone nelle Amministrazioni economali (1).

Su l'eliminazione di cespiti dalla consistenza patrimoniale degli Istituti ecclesiastici (Circolare del Ministero della Giustizia, 18 aprile 1927 ai Procuratori Generali di Corte d'Appello).

Come è noto alle LL. EE., i titolari delle Mense Vescovili e dei benefici parrocchiali inoltrano da qualche tempo con rinnovata frequenza domande

(1) Con questa Circolare il Ministro stabilisce, in via di esperimento, che le liquidazioni di congrua siano affidate agli Economati, o almeno passino pel tramite di queste Amministrazioni. Effettivamente se questo portasse a facilitare le liquidazioni stesse e mettere in contatto gli interessati coi rappresentanti dell'Amministrazione non vi sarebbe che plaudire al nuovo provvedimento. Ma vi è da osservare che già l'Amministrazione del Fondo Culto aveva a sua disposizione gli atti economali sopratutto quelli di presa di possesso e consegna relativi alla consistenza di benefici, e ciò nonostante le liquidazioni si protraevano lunghi anni. Ora sarà sempre la Direzione Fondo Culto che dovrà approvare le liquidazioni in definitiva nonostante le proposte degli Economati.

Speriamo almeno che il nuovo metodo consenta agli interessati il modo di svolgere più sollecitamente le pratiche e trattare i concordati. L'esperienza dirà se questo fine sia raggiunto. (*Contenzioso Ecclesiastico*).

per ottenere la dichiarazione di inesigibilità di crediti, canoni, censi o di altre prestazioni, e ciò all'intento di conseguire la cancellazione di tali attività dal patrimonio degli Enti ed il corrispondente aumento dell'assegno supplementare di congrua a carico dell'Amministrazione del Fondo per il Culto. A volte, ma più raramente, identiche domande sono avanzate da altri Enti di culto, soltanto allo scopo di ottenere dagli Uffizi finanziari l'esonero dall'imposta di ricchezza mobile.

Su tali istanze, qualunque sia il valore dei cespiti da eliminarsi, provvede sempre il Ministero, il quale però ha avuto occasione di rilevare come l'istruttoria di affari così delicati non sempre sia condotta con la ponderazione necessaria, proponendosi in blocco, e per cause non bene accertate, la radiazione di attività che potrebbero essere fonte di reddito anche cospicuo.

Prego pertanto le EE. LL. di istruire, d'accordo con le altre Autorità informanti, le domande anzidette col più ampio sussidio d'indagini, da assumersi sia presso gli Uffici finanziari, sia presso gli archivi degli Economati generali dei benefici vacanti, gli archivi degli Economati generali dei benefici vacanti, dei Subeconomi, delle Curie Vescovili e delle Parrocchie. I risultati di tali indagini formeranno poi oggetto di attento esame da parte delle EE. LL. che nel rassegnare i propri rapporti al Ministero avranno cura:

1° di rendere noto in particolar modo se nella perdita dei cespiti vi sia stata trascuratezza dei rappresentanti degli Enti, esprimendo il proprio avviso sull'esito che potrebbero avere eventuali azioni giudiziarie di ricupero;

2° di vagliare per ogni singolo cespite i motivi che ne consigliano l'eliminazione, andando cauti nel distinguere l'effettiva e documentata inesigibilità da quella che potrebbe essere soltanto difficoltà di esazione.

Motivi di inesigibilità, oltre quelli derivanti da una causa estintiva dell'obbligazione a sensi dell'art. 1236 del Codice Civile, possono essere la mancanza del titolo costitutivo, la morte del debitore in istato di nullatenenza quando gli eredi abbiano rinunziato all'eredità, l'irreperibilità del debitore accompagnata dalla circostanza dell'accertata insolvenza, l'infruttuosità degli atti coattivi regolarmente praticati per assoluta mancanza di beni da pignorare, mentre è ovvio che, trattandosi di cespiti per la cui riscossione l'esperimento di mezzi giudiziari si ravvisi di esito soltanto dubbio, non potrà farsi luogo alla richiesta eliminazione.

Confido pertanto che le LL. EE. vorranno attenersi scrupolosamente alle luogo alla richiesta eliminazione (2).

(1) Con la presente circolare si intende dal Ministero dettare alcune norme per la giustificazione di inesigibilità dei cespiti, richiesta agli effetti di evitare le tasse di R. M., Manomorta, ecc., ovvero per la valutazione del reddito beneficiario agli effetti della congrua.

Già i regolamenti relativi dettavano disposizioni in proposito, ma la loro applicazione riusciva molte volte troppo severa e metteva gli investiti in condizioni troppo difficili. È noto infatti che frequentemente essi non riescono da gran tempo ad esigere certe rendite, precisamente per varie cause accennate nella circolare (titoli antichi non rinnovati o prescritti, trapasso di stabili a terzi, insolvenze o irreperibilità dei debitori, ecc. La circolare stabilisce però che si abbia da tentare il

Il cumulo di alcuni benefici ecclesiastici. — Apprendiamo dai giornali che il Ministro della Giustizia ha sottoposto al Consiglio, che ha approvato, un provvedimento in ordine al cumulo di benefici da parte dei vicari curati autonomi e indipendenti. Con questo provvedimento, allo scopo di assicurare l'assistenza religiosa anche nei luoghi remoti, nei quali scarseggiano o mancano addirittura sacerdoti liberi, il Governo ha creduto utile e conveniente di consentire, sia pure con opportuni temperamenti, il cumulo dei benefici in uno stesso vicario curato.

Nello stesso tempo è data facoltà al Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto, previa intesa con quello delle Finanze, di rivedere, coordinare ed accogliere in un unico testo le molteplici disposizioni vigenti in materia di congrua, onorari e assegni al Clero.

CRONACA ECCLESIASTICA

Lettere Pontificie. — Sono state pubblicate ancora le seguenti lettere Pontificie: *14 marzo 1927:* Al Card. Charost, Arcivescovo di Rennes, nominandolo Legato Pontificio alle feste cinquantenarie dell'Istituto Cattolico di Lilla, di cui era stato, come Vescovo della diocesi, Cancelliere [*A. A. S.*, XIX, 205: cfr. 133]. — *4 maggio:* Al Card. Lafontaine, scegliendolo Legato Pontificio pel 5° Congresso eucaristico marchigiano, svoltosi in Ancona, con la partecipazione ufficiale del Governo e della Dinastia (il che avviene per la prima volta), agli 11-16 maggio. Il S. Padre allude bellamente allo speciale titolo *eucaristico* che è per i marchigiani la S. Casa di Loreto: gli dà poi il Suo incarico personale di esortarli alla frequenza della Comunione, come vincolo di concordia, e via retta alla perfezione cristiana [ib. 206]. — È poi degna di special rilievo per la sua importanza pratica, la seguente lettera inviata a nome del S. Padre al comm. Augusto Ciriaci, presidente della Federazione Uomini Cattolici, il 23 maggio: « *Ill.mo Signore.* Con viva premura il Santo Padre ha esaminato il testo definitivo dello statuto per la « Federazione Italiana Uomini Cattolici », presentato da V. S. Ill.ma e si è degnato di concedergli la Sua Augusta approvazione, encomiando insieme e la opportunità e la chiarezza onde sono in esso affermati i grandi e santi fini che l'importante organizzazione si prefigge. Questa infatti, per essere formata di uomini già in possesso di una posizione sociale e per la maggior parte padri di famiglia, è investita delle più gravi responsabilità e ad essa, più che alle altre organizzazioni dell'Azione Cattolica, fanno capo tutti i problemi che riguardano la sana educazione di quelli che si affacciano alla vita e sono le speranze della Chiesa. Consapevole

giudizio ancorchè l'esito apparisca soltanto dubbio. In certi casi però oltre la incertezza dell'esito, oltre le cure e i fastidi di un'azione giudiziaria, vi è la questione delle spese, le quali possono assorbire l'entità del cespite. Non pare ragionevole che i titolari debbano incontrare la sorte e i danni di un giudizio incerto, con la sola consolazione in vista di veder sanzionata la inesigibilità del credito. (*Contenzioso Ecclesiastico*).

di questo suo altissimo programma educativo e risoluta di spendervi intorno ogni più diligente premura, la Federazione potrà davvero gloriarsi con l'aiuto divino di contribuire con sicuro lavoro alla dilatazione del Regno di Nostro Signor Gesù Cristo sula terra e di preparare così al civile consorzio i migliori cittadini. Conformente poi alla natura dell'Azione Cattolica, che è la partecipazione dei laici al ministero apostolico della Chiesa, la Federazione Uomini Cattolici deve attendere altresì alla difesa, alla diffusione, alla applicazione pratica dei principii cristiani nella vita sociale, e, mantenendosi al disopra delle competizioni politiche, deve promuovere efficacemente con le mature forze che le derivano dall'essere composta di cittadini nella pienezza dei loro diritti, gli interessi della religione non meno che della convivenza e del pubblico benessere. L'Augusto Pontefice, quindi, mentre si congratula con la S. V. del nuovo passo compiuto per un maggiore e sempre più ordinato incremento della Federazione, si augura che essa talmente fiorisca che breve *non vi sia Parrocchia ch non abbia un Gruppo di Uomini Cattolici, fedeli ed efficaci collaboratori dei Parroci, alle cui paterne sollecitudini l'Augusto Pontefice di nuovo vivamente li raccomanda.* E questo augurio prorompe tanto più vivo dal cuore di Sua Santità in quanto che lo spirito soprannaturale che informa la benemerita e diletta Federazione giustifica le più belle speranze di un apostolato largamente fecondo. A compimento di questi voti e come auspicio dei più eletti favori celesti, il Santo Padre con effusione di animo imparte alla S. V., a tutti i dirigenti e a tutti i soci la Benedizione Apostolica. Con sensi di distinta e sincera stima mi onoro professarmi di V. S. Ill.ma, dev.mo P. Card. *Gasparri* ».

Cause di santi e beati. — È stato pubblicato in data 13 maggio il decreto che dichiara eroiche le virtù del ven. *Giovanni Batt. Trona,* dell'Oratorio di S. Filippo Neri in Mondovì († 1750) [ib., 210]. Con altro decreto del 18 maggio è stato confermato il culto prestato *ab immemorabili* al B. Luca Belludi, Compagno di S. Antonio da Padova († 1285), ch'ebbe l'abito dal medesimo S. Francesco nell'Arcella, presso Padova, e provinciale del suo Ordine, La causa fu promossa dall'Ordine dei Minori Conventuali [ib. 213]. — Martedì 3 maggio 1927, presso l'E.mo e R.mo Signor Cardinale Andrea Frühwirth, Ponente della Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio Fr. Corrado da Parzham, laico professo dell'Ordine dei Minori Cappuccini, si è tenuta la Congregazione dei sacri Riti *Antipreparatoria,* nella quale dai Rev.mi Prelati Officiali e dai Consultori teologi della medesima, si è discusso il dubbio sopra l'eroismo delle virtù, esercitate dallo stesso Servo di Dio.

Martedì 17 maggio 1927, nel Palazzo Apostolico Vaticano, si è tenuta la Congregazione *Ordinaria* dei sacri Riti, nella quale al giudizio degli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali, componenti la medesima, sono state sottoposte le seguenti materie:

I. Introduzione della Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Serva di Dio Maria di Gesù Crocifisso, religiosa professa dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi.

II. Conferma di culto prestato da tempo immemorabile al Servo di Dio Luca Belludi, Compagno di S. Antonio, detto Beato.

III. Riassunzione della Causa di Canonizzazione del B. Andrea Uberto

Fournet, sacerdote fondatore dell'Istituto delle Figlie della Croce, dette Suore di S. Andrea.

IV. Intorno alla concessione ed approvazione di Officio e Messa propria in onore del B. Andrea Uberto Fournet, sacerdote, fondatore dell'Istituto delle Figlie della Croce, dette di S. Andrea.

V. Intorno alla concessione ed approvazione dell'Officio e Messa propria in onore dei BB. Martiri Lodovico Francesco Hebert, Francesco Lefranc, Carlo Geremia Beraud du Perou e Pietro Claudio Pottier, della Congregazione di Gesù e Maria.

VI. Intorno alla concessione ed approvazione dell'Officio e Messa propria in onore della B. Beatrice de Silva, Fondatrice delle Religiose Francescane della Santissima Concezione.

VII. Intorno alla concessione ed approvazione dell'Officio e Messa propria dei BB. Emmanuele Ruiz e sette Compagni dell'Ordine dei Frati Minori.

VIII. Intorno alla concessione ed approvazione dell'Officio e Messa propria in onore della B. Stilla, Vergine, detta Beata.

IX. Intorno alla concessione ed approvazione dell'Officio e Messa propria in onore di S. Giovanni Eudes, Missionario Apostolico e Fondatore della Congregazione di Gesù e Maria, nonchè dell'Ordine della B. Maria Vergine della Carità.

X. Intorno alla concessione ed approvazione del Prefazio proprio in onore di S. Romualdo, Abbate, Fondatore dell'Ordine degli Eremiti Camaldolesi (di cui ora ricorre il centenario).

XI. Intorno alla revisione degli scritti della Serva di Dio Maria Rafols, Vergine, Fondatrice delle Suore della Carità di S. Anna.

XII. E finalmente intorno alla nuova revisione degli scritti della Serva di Dio Anna Caterina Emmerich, Religiosa professa dell'Ordine degli Eremitani di S. Agostino.

Martedì 24 maggio 1927, nel Palazzo Apostolico Vaticano, con l'intervento degli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali e col voto dei R.mi Prelati officiali e dei Consultori teologi, componenti la Sacra Congregazione dei Riti, si è tenuta la Congregazione *Preparatoria* per discutere il dubbio sopra l'eroismo delle virtù esercitate dalla Ven. Serva di Dio Giovanna Delanoue, Fondatrice delle Suore di S. Anna, dette della Provvidenza.

Circoscrizione ecclesiastica. — Con la Bolla *Summi Pontificis nomine,* dell'11 febbraio il S. Padre ha provveduto alla sistemazione del territorio dell'Abbazia romana, *nullius,* delle Tre Fontane (Ss. Vincentii et Anastasii ad Aquas Salvias) di cui è Abate lo stesso Sommo Pontefice, e che ha giurisdizione vescovile su tre luoghi distinti e lontani, cioè *Orbetello, Porto S. Stefano* e *Isola del Giglio,* in Toscana, *Monterosi* nella provincia ora di Viterbo, e *Ponzano Roma* e *S. Oreste* nel Lazio: in forza della bolla il S. Padre ritenendo sempre l'Abbazia in titolo, ne dà il territorio in *amministrazione apostolica* ai vescovi rispettivamente di Grosseto, di Nepi, e di Civita Castellana, ai confini delle quali diocesi giungono i detti paesi. La sede abbaziale, com'è noto, è in uso e culto nelle mani dell'Ordine Trappista, e vi rimane, non ostante le dicerie dei giornali. [XIX, p. 203]. Pure importante è la bolla *Romani Pon-*

tifices, la quale assegna anche la diocesi di Luni-Sarzana alla provincia ecclesiastica di Genova, cui già appartiene la diocesi unità di Brugnato, coincidendo così con la attribuzione civile della città di Spezia che ne è ora il luogo più popoloso, tanto da formare già capoluogo di provincia. Fino ad ora invece Luni-Sarzana era immediatamente soggetta al S. Pontefice, il che faceva sì che il medesimo vescovo, fosse insieme soggetto al metropolita di Genova (per Brugnato) e libero da lui (per Luni-Sarzana), cosa che ognun vede, e la Bolla esplicitamente dichiara, essere incongrua [p. 201].

Con decreto concistoriale del 22 aprile sono stati ancora una volta rettificati i confini tra Monaco e Ratisbona attribuendosi a quest'ultima il villaggio di *Kleinarreshausen* [XIX, 208].

RECENSIONI

Simòn († R. P. Adriano) C. SS. R., *Praelectiones biblicae ad usum scholarum.* Novum Testamentum. Vol. II. Ed. altera recognita et aucta a R. P. J. Prado C. SS. R. - Taurini, 1927, Marietti. In-18° gr. di pp. XXVIII-527. L. 32.

È un vero piacere annunziare un altro volume dell'opera così dotta, così copiosa, così lucida intrapresa dal compianto Autore e proseguita con diligenza e acume da un suo egregio confratello: siamo infatti ormai sicuri che il lavoro, di cui tanto ci compiacque l'inizio, è in ottime mani le quali ci fanno sperare che sarà condotta a fine con alacrità e competenza. L'importanza, e insieme la difficoltà, dell'argomento, che compie l'illustrazione del Nuovo Testamento è un'altra ragione del nostro plauso: che veramente ben meritato ci apparisce nel vedere così ben conservato l'aureo metodo prescelto dall'Autore, di battere la via di mezzo tra la critica e l'esegesi, o meglio, di unire bellamente l'una all'altra, in guisa di dare una illustrazione compiuta della Sacra Scrittura. L'A. ne aveva dato un saggio veramente magistrale nello studio delle lettere Paoline, commentando quasi integralmente quelle lettere così preziose pel dogma, per la storia e comprensione della Chiesa primitiva, così fondamentali anche per la teologia ascetica. Siamo lieti di vedere che il P. Prado ha qui completamente rispettata l'opera del Simòn, dando solo un più chiaro ordine all'esposizione della lettera ai Romani, e aggiornando qua e là la trattazione. (Perchè però lasciare in... spagnuolo le citazioni, p. es., del Camus? cfr. p. 56 n.). Ha invece quasi del tutto rifusa l'esposizione del libro degli Atti (al quale solo, infatti, toccano ben 50 dei 77 paragrafi di cui tutto il volume s'avvantaggia su l'edizione precedente) aggiungendo anche una dotta appendice su lo stato politico-religioso dell'Impero Romano, che giova mirabilmente a inquadrare nella storia tutto il Nuovo Testamento, nelle persone o nei fatti. Ma non giungerebbe presto alla fine chi volesse rilevare tutti i pregi di quest'opera, tra i quali giova però confermare quanto scrivemmo del primo volume, valere cioè più assai il suo studio anche pel parroco e pel predicatore, che non tutta intera la congerie di sussidi, cui comunemente si appoggia la pastorale e l'oratoria.

Pègues P. Tomaso O. P.), *Iniziazione tomista.* Trad. del prof. D. L. T. Regattieri. Torino, P. Marietti, 1927. In-8° picc., p. XII-476. L. 15.

L'A. si ispira mirabilmente al noto quadro del Traini, *Trionfo di S. Tomaso*: Vi

vediamo in basso i filosofi tanto della scuola platonica che aristotelica, in alto, via via i Padri della Chiesa, ispirati essi medesimi dalla bocca e dal Cuore di Gesù riverberargli i raggi ch'egli tutto concentra in se mentre apre i volumi delle sue opere dai quali innumerevoli raggi di luce si riverberano sulla terra ove disputano filosofi e teologi di tutte le classi e di tutti gli Ordini. Così è del libro: una prima parte tratta dei Precursori delle dottrine preliminari, filosofi, scrittori sacri, Padri, la Chiesa. Nel centro è San Tomaso: brevi cenni su la vita, lungo studio su la sua dottrina filosofica, sul suo sistema teologico: un capitolo finale, ch'è una delizia leggere in questi giorni, tratta dell'Ufficio del SS. Sacramento. La terza parte è dedicata ai posteri di San Tomaso: Antiscolastici, Antitomisti, Tomisti e chiude con la netta e universale affermazione tomistica fatta dal regnante Pontefice. Il libro riesce così veramente quello che il quadro voleva esprimere: una glorificazione concentrica dell'Angelico, sintetica e di facile comprensione anche ai meno *iniziati*. È certo che chi corrisponderà a questo ghiotto invito rimarrà altamente soddisfatto della chiara e sostanziosa lettura, e si invoglierà a seguire sempre più da vicino il gran maestro del retto pensare.

Naddeo (P. Emanuele O. S. B.), *Antologia di prose e poesie* dei grandi autori antichi e moderni per le scuole medie. Torino, Marietti, 1925. 2 vol. in-8°. L. 20 ciascuno.

È un'antologia religiosa, per i nostri istituti e per le nostre scuole di religione, che segue in cinque parti, il corso di religione del medesimo ch. Autore. La troviamo *copiosissima*: oltre millecento tratti; *svariata*, attingendo senza distinzione a tutti gli scrittori sacri e profani di tutte le età, nei quali si sia meglio espresso il sentimento religioso; *ben redatta*, dando in maniera organica e progressiva una adattissima documentazione alla catechistica e alla apologetica. È quindi bene da attendersi che essa produrrà copiosi e duraturi frutti di istruzione e di educazione anche morale e civile. Non solo nelle scuole, dai discepoli, ma anche a casa, dai maestri e dai fedeli, si leggerà con diletto e profitto.

Traverso (Dott. A. G.), *Un urgente problema sociale: il neo-maltusianismo*. Genova (via Zara, 14). In-8° di p. 150. L. 12.

Non è ancora spento l'eco del plauso universale che accolse le parole del Primo Ministro allorchè nel suo ultimo discorso denunziò il gravissimo problema del regresso della natalità; c'era, secondo egli stesso affermò, molto da *leggere fra le righe*, poichè in realtà denunziando gli effetti egli intendeva certo la riprovazione delle tristi cause, di cui una, forse la più importante, era stata denunziata poco prima nella salutare lettera del S. Uffizio su la letteratura immorale. Il Traverso anticipa completa questa *lettura fra le righe*, in un'analisi serrata e impressionante del triste fenomeno: sfatati in breve i pregiudizi economici su cui s'appoggia la più laida delle turpitudini, s'indugia nel mostrarne i danni e nel denunziarne le pratiche abbominevoli, ma più ancora nell'indicare le fonti in cui s'alimenta, i cinematografi, la stampa cattiva, l'insegnamento laico, e infine discute i rimedi da proporre, dal punto di vista giuridico e sociale. In appendice riporta la nota istruzione belga contro le frodi coniugali; non ultimo merito del grande card. Mercier. Ci affrettiamo a segnalare questa pubblicazione, in cui i lettori perdoneranno volentieri lo stile un po' verboso, in vista del molto di profittevole che contiene.

Arnone (Can. Salvatore), *La nuova Filotea della Madre cristiana* (2ª ed.). Presso l'A. (Caltanissetta). In-12°, p. 400. L. 8.

Non è, come potrebbe credersi, un libro di pietà, ma un libro di istruzione e di

edificazione, prendendo questa parola nel suo significato elementare, e riferendola al carattere della Madre cristiana, che l'A. vuol plasmare. Fin da principio si gusta il pregio così raro in siffatti libri, del dettato in lingua purissima e in stile nitido e semplice; ma presto avvince la sostanza solida e saporosa delle cose dette, che toccano il cuore, e hanno una straordinaria efficacia pratica. Se davvero tutte le spose e madri ne facessero loro cibo intellettuale quotidiano!

CAVAGNA (Sac. Alfredo M.), *Apostolato sacerdotale femminile.* Sussidi pratici per l'assistente ecclesiastico della gioventù cattolica femminile. Milano (via S. Agnese), «Vita e pensiero», 1927. In-12°, p. 302 L. 6.

Il sottotitolo dice già a sufficienza l'intento pratico di questo aureo libro: e più ancora un'occhiata all'indice. Ecco in primo luogo, organicamente disposti, tutti gli insegnamenti del S. Padre circa l'azione cattolica in genere, e l'azione femminile, e particolarmente la giovanile, in specie (p. 1-78). Viene poi una parte dedicata alla formazione delle socie, specialmente per quello che si riferisce a Esercizi e Ritiri, settimane sociali, funzioni religiose ecc.; e quasi non bastasse, ecco, in forma di *diario* tutto quello che si può proporre in un anno nelle adunanze dei circoli. Infine non contento di quanto egli ha dato, indica a dovizia le fonti ove si può cercare dell'altro e di più (temeremmo dire: di meglio): circa un 25 pagine di indirizzi bibliografici. È chiaro dopo questo rapido cenno, che il libro concentra in forma stringatissima, assai più di quanto promette.

Horae Diurnae Breviarii Romani. Un volumetto in-48° (12 × 7 cent.). (Descleee e C.i). Nuovissima edizione conforme all'edizione vaticana. Testo rosso e nero, su vera carta indiana, caratteri ben chiari e di facile lettura. Volume elegante e leggerissimo. Sciolto L. 20; rilegato in pelle, taglio rosso (1489) L. 33; idem in taglio oro (1490) L. 35; in zigrin, taglio rosso (1812) L. 38; idem, taglio oro (1813) L. 40; in zigrino, prima qualità, taglio rosso-oro (1903) L. 47. Custodia in zigrino L. 21.

In questa prima edizione, dopo la guerra, la Casa Desclée ha riunito e perfezionato tutti i vantaggi delle precedenti edizioni. Si troverà per esempio nel Salterio, per ogni giorno, le preghiere feriali, i capitoli e le risposte brevi *per annum* in tutte le Piccole Ore; i salmi dei Vespri nelle grandi solennità sono dati sempre per esteso. Molti offici communi in molte Diocesi, sono stati riuniti in appendice. Foglietti volanti, molto accurati, renderanno anche preziosi servigi nei tempi speciali dell'Anno liturgico.

ORDO DIVINI OFFICII PERSOLVENDI

SACRIQUE PERAGENDI JUXTA KALENDARIUM UNIVERSAE ECCLESIAE

PRO ANNO DOMINI 1928

Un volume in-16° . . . . . L. 2.25

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI.

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia, 29.